

**Reddito liquido e Imposta Liquida. Riforma fiscale e Modello Logico dell'Imposta** <sup>(i)</sup> <sup>(ii)</sup>

*Liquid Income and Liquid Tax. Tax Reform and Logical Model of the Tax*

di Marco Versiglioni – 19 aprile 2021

**Abstract**

L'Autore torna sul concetto di 'Reddito Liquido', ossia un nuovo concetto di reddito tassabile costituente il cuore di una ipotesi di riforma delle imposte sui redditi, e amplia i confini del ragionamento. Dopo aver identificato il parametro costituzionale della 'Capacità contributiva liquida', elabora un nuovo modello generale di imposta, l' 'Imposta Liquida' che, quando assume sia contenuto liquido, sia forma 'Matematica', prende il nome 'Imposta Liquimatica'. Inoltre, formula un'ipotesi per una riforma dell'intero sistema tributario che si propone di esser vera, equa, generale, auto-sostenibile ('verde') e creativa di energia economica e sociale, semplice, chiara, moderna, softwarizzabile. Qui viene pubblicata la sola parte logica dell'ipotesi.

**Parole chiave:** capacità contributiva, imposta, reddito, riforma, sostituzione, valore aggiunto, famiglia, logica, modello

**Abstract**

*The author goes back to the concept of 'Liquid Income', a new concept of taxable income constituting the heart of an hypothesis of tax reform, widening the boundaries of his reasoning. After identifying the constitutional parameter of the Liquid Ability to Pay, he elaborates a new general tax model, 'Liquid Taxation', called 'Liquimatic Taxation' when it assumes liquid content and 'Mathematical form'. Moreover, he formulates an hypothesis for a reform of the entire taxation system which aims to be true, fair, general, self-sustainable ('green'), creative in terms of economic and social energy simple, clear, modern, and software-friendly. Only the logical part of the hypothesis is published here.*

**Keywords:** ability to pay, tax, income, reform, withholding tax, added value, family, logic, model

**SOMMARIO:** **1.** Introduzione. Obiettivo della ricerca, fini e premesse dell'ipotesi di lavoro. – **2.** Criticità dell'attuale modello dell'imposta. – **3.** Premesse generali dell'ipotesi. – **4.** Profilo logico. 'Modi logico-scientifici' del nuovo modello di imposta. – **4.1.** Come favorire l'effettiva inclusione di "tutti" nell'effettivo concorso alle pubbliche spese? – **4.2.** Come può l'imposta creare 'energia economica e sociale sostenibile (green)'? Ad esempio, come può un 'Sistema impositivo basato sul reddito liquido' (LITS) produrre un effetto di "scongelo" della enorme liquidità

congelata? – **4.3.** Come evitare che la creazione di ‘energia economica’ possa trovare un limite eccessivo nella giuridicamente giusta progressività del sistema fiscale? Come pensare logicamente a una ‘Imposta ideale’ o a una ‘Imposta immortale’? – **4.4.** Come semplificare la funzione legale di imposta? – **4.5.** Come semplificare e rendere certo il funzionamento dell’imposta? Come dare all’imposta una nuova forma? – **4.6.** Come migliorare l’attuazione e il controllo del momento dichiarativo della funzione di imposta? – **4.7.** Come migliorare l’attuazione e il controllo del momento adempitivo della funzione di imposta? In specie, quando l’imposta diviene ‘Imposta neutra’ o ‘Imposta rovesciata’? – **4.8.** Come evitare o ridurre sia l’evasione, da dichiarazione e/o da inadempimento, sia l’abuso del diritto, utilizzando però schemi nuovi rispetto a quelli tradizionali, rivelatisi per lo più inefficienti? – **5.** Profilo logico. ‘Modi logico-etici’ del nuovo modello di imposta. – **5.1.** Come rendere il modello legale dell’imposta eticamente stabile e mutevole al tempo stesso? Come limitare, coerentemente con le norme costituzionali, l’ambito di modificabilità etico-politica del modello dell’imposta? – **5.2.** Come aggiornare i ‘valori etici’ che la funzione legale di imposta coinvolge? Ad esempio, come aggiornare il concetto valoriale di ‘uno tributario’ includendo nel suo insieme di esistenza la famiglia (*‘famiglia-tributaria’*)?

**1.** Obiettivo della presente ricerca è delineare un’ipotesi sui possibili modi per una Riforma del ‘modello logico’ e del ‘modello normativo’ dell’imposta e dell’ordinamento tributario, che si ponga almeno il fine di essere:

- a) ‘vera’ (ossia idonea a rendere vere le relazioni necessarie che le norme delle leggi italiane intrattengono con le norme costituzionali, le norme della Unione Europea e le norme internazionali);
- b) inclusiva ed equa (ossia in grado di includere “tutti” nel fenomeno impositivo, ma anche di sapersi adattare, in modo flessibile e pluralista, al caso singolo, dando sempre ‘a ciascuno il suo’ e ricevendo sempre ‘da ciascuno il suo’ in modo che resti uguale per tutti il rapporto tra il proprio caso e la sua norma tributaria, sia essa sostanziale, procedimentale, processuale o sanzionatoria);
- c) creativa di ‘energia economica’ e di ‘energia sociale’ (ossia atta a generare ciò che, in quanto misurabile, serve, rispettivamente, allo sviluppo economico e allo sviluppo sociale);
- d) proporzionale e progressiva (ossia atta ad assecondare la vita dell’imposta alla vita della collettività combinando proporzionalità e progressività in ragione della continua mutevolezza dell’effettiva capacità contributiva di ciascuno);
- e) ‘green’ (ossia in grado di autoalimentarsi e non implicare l’assorbimento iniziale o annuale di ulteriori risorse pubbliche in deficit);
- f) generale (ossia dotata di ‘logiche scientifiche ed etiche’ e di matrici comuni a più ‘funzioni di imposta’ idonee a spiegare e ad accogliere le discipline particolari di tutto ciò che serve a generare le entrate tipiche dell’imposta);
- g) semplice (ossia capace di semplificare realmente e comprimere decisamente

- l'attuale sommatoria di disposizioni in materia, siano esse impositive, sanzionatorie, procedurali, processuali etc.);
- h) chiara (ossia generatrice di 'certezza giuridica matematica');
  - i) moderna (ossia esplicativa della 'scienza e dell'etica della funzione di imposta' ricavabile dalla Costituzione vivente, mediante 'interpretazione socialmente ed economicamente orientata');
  - j) 'matematica' e 'digitale' (ossia scritta mediante 'codice legistico gius-matematico', perciò, facilmente softwarizzabile);
  - k) culturale (ossia idonea a incentivare un cambio di pagina nella cultura fiscale del paese, disincentivando sino al punto di annullarlo l'interesse dei singoli a evadere l'imposta e ad abusare del diritto tributario, e limitando, sino al punto di annullarlo l'accertamento valutativo tradizionale e il controllo autoritativo di massa su base statistico-probabilistica;
  - l) a gettito sicuro e calcolabile (ossia a gettito tendenzialmente continuo e predefinibile con elevato gradi di probabilità della stima).

Le premesse peculiari dell'ipotesi sono due, una di merito e una di metodo.

La prima di esse è assumere la 'liquidità' sia come carattere identificativo del reddito tassabile, sia, più in generale, come carattere identificativo della capacità contributiva e di un nuovo 'Modello logico-normativo dell'imposta'. La seconda di esse è acquisire la 'Gius-Matematica' come codice linguistico-informatico di tale nuovo modello.

Dalla combinazione delle due premesse, alla luce dei medi logico-modali qui appresso illustrati, si ricaverà come conseguenza un 'modello di imposta ideale', al quale l'autore assegna il nome 'Modello Versiglioni' o 'Imposta Liquida' o 'Imposta Matematica' o 'Imposta Liquida e Matematica' o, infine, 'Imposta Liquimatica', con i rispettivi acronimi 'MV' o 'IL' o 'IM' o 'IL&M' o 'IL^M' o 'ILM'.

**2.** Osservando il contesto nel quale operano cittadini, famiglie e imprese, ci si chiede spesso come trovare un *modo* per rendere effettivamente equo e unanime il concorso di tutti alle pubbliche spese, per disporre di un gettito stabile, sicuro e funzionale alla programmazione strategica nazionale, per adattare la tassazione alle crisi in atto e incentivare una veloce ripartenza dell'economia, per scongelare migliaia di miliardi di euro di liquidità-improduttiva e trasformarli in liquidità-produttiva, per rendere più certa e facile la determinazione dell'imposta e più sicura la prevedibilità delle conseguenze dei comportamenti fiscali, per ridurre gli effetti negativi che le metodologie di accertamento a base statistica producono indirettamente sull'occupazione e sugli investimenti in beni strumentali, per attrarre investimenti esteri, per provocare il conferimento di mezzi propri nelle aziende egoistiche e le donazioni negli enti altruistici, per stimolare la propensione ad eseguire volontariamente i pagamenti dovuti, ivi inclusi quelli tributari, per superare le nuove difficoltà e per affrontare le nuove sfide che la pandemia pone a tutti, sia in ambito nazionale, sia in ambito internazionale.

D'altro canto, osservando la realtà in cui opera l'Amministrazione finanziaria ci si domanda come trovare un *modo* per rendere ancor più efficienti sia l'auto-

accertamento, sia il controllo autoritativo; per dedicare risorse crescenti alle verifiche di ‘Fatti scientifici’, ossia singoli, semplici, naturali e individuabili, nonché per distogliere risorse dalle verifiche di ‘Fatti etici’, ossia plurimi, complessi, virtuali e sfuggenti; per eliminare le contese eristiche e rendere veramente più collaborativo e sereno il rapporto fisco-contribuente, per assicurare all’erario l’effettivo e programmato incasso dei tributi dovuti dai contribuenti.

E ancora, osservando la situazione nella quale versa la Giurisdizione tributaria, ci si interroga su come trovare un *modo* per ridurre il numero delle liti, per rendere più veloce il loro percorso processuale sino al giudicato, per riconoscere alla materia, e alla sua specialità, l’enorme rilevanza sociale ed economica che la stessa ha in sé, per corrispondere in modo adeguatamente appagante alla complessità e alla tecnicità dell’ordinamento positivo che essa applica e dalla quale essa dipende.

Infine, proprio osservando il Diritto tributario, nel suo caotico e ipertrofico insieme, si tenta da tempo di trovare un *modo* per codificare, sistemare, semplificare e rendere certo questo peculiare settore del diritto che è non-codificato, disordinato, complicato e incerto e che, tuttavia, è cosa per tutti inevitabile: da ciò, la nota metafora tasse=morte celebrata anche dalla recente cinematografia (Salvati).

**3.** Al fine di individuare il modo che, dunque, il ragionamento si prefigge di trovare, occorre prima di tutto fissare il metodo della ricerca.

E, per fare questo, occorre svelare previamente quale è la natura del campo di indagine.

A tal proposito, par facile osservare che la ricerca da svolgere ha come campo di indagine un ramo del diritto la cui natura è la natura tipica del ‘Diritto con verità’, ossia del diritto che, per essere valido, deve esser vero.

Infatti, leggendo la Costituzione si nota, tra l’altro, che il ‘*diritto dell’imposta è diritto con verità*’ e che esso, per poter esser valido, ossia costituzionalmente legittimo, deve essere ‘vero’, ossia tale da verificare la relazione necessaria tra sé e il suo parametro costituzionale.

In altre parole, il diritto dell’imposta deve presentare una ‘Fonte vera’ (ossia una vera legge di imposta - art. 23 -) un ‘Valore vero’ (ossia un elemento veramente appartenente all’ambito di esistenza della variabile capacità contributiva - art. 53 -) e una ‘Forma vera’ (ossia una relazione tra ‘Variabili a funzionalità dipendente’, dove il ‘Vero tributo’ consegue a una ‘Vera funzione’ che lo collega ‘Univocamente’ a una ‘Vera manifestazione di capacità contributiva’ - art. 2, 3 e 53 -).

Lo stesso accade per il diritto che regola le sanzioni tributarie (art. 25), il procedimento tributario (art. 97) e il processo tributario (art. 24 e 111).

Senza dire, poi, che altri ‘parametri di verità’, ossia di validità, del diritto tributario sono i parametri posti dalle norme europee e da quelle internazionali (artt. 10, 11 e 117).

Insomma, tutti i parametri di validità che le singole norme del diritto tributario devono necessariamente rispettare ordinano a “tutti” di dire e fare ‘le verità’, al Legislatore,

come al Funzionario, al Giudice come al Contribuente.

Pertanto, occorre individuare le espressioni che si assumono come vere premesse logiche del ragionamento che si intende svolgere; ciò, anche al fine di rendere possibile le loro falsificazioni e, con esse, la falsificazione dell'intero ragionamento. Da questo punto di vista, forse un metodo espositivo utile per procedere velocemente è delineare i dubbi come interrogativi e le premesse dell'ipotesi come possibili soluzioni dei dubbi manifestati.

Prima di dare inizio all'indagine pare infine opportuno segnalare l'opportunità di distinguere tra dubbi tipici di natura logico-tecnica e dubbi tipici di natura logico-politica. Solo i primi competono a questa indagine. Dei secondi si farà mero cenno, e comunque cenno strettamente limitato al metodo, essendo invece il merito, almeno nelle intenzioni, rigorosamente precluso al ragionamento che seguirà.

**4.** Il nuovo modello include e focalizza 4 'codici', ossia quattro 'modi logici' tipici dei 'diritti con verità'.

Due di essi sono 'modi logico-scientifici', perché basati sulle logiche della 'puntualità ideale e della puntualità pratica'. Due di essi sono invece 'modi logico-etici', perché basati sulle logiche dell' 'intervallarietà o della impossibilità relativa'.

Il modello oggetto di ipotesi esclude, o comunque marginalizza, i modi della '*logica di indeterminatezza*', tipica, per contro, dei 'diritti senza verità'.

In definitiva i codici, cioè, i modi logici sono costituiti dai quattro Codici<sup>mv</sup> fondanti il Diritto Matematico<sup>mv (iii)</sup>.

L'analisi che segue esaminerà dapprima i 'modi logico-scientifici' e poi i 'modi logico-etici'.

**4.1.** Il primo degli obiettivi di un modello di imposta che, per esser valido (ossia giuridicamente giusto), deve necessariamente esser 'vero', è includere veramente "tutti" nel concorso alle pubbliche spese.

Infatti, la funzione costituzionale (*f*) che riguardo all'espressione "tutti" fa da parametro di validità al modello dell'imposta combina due ragioni, ossia '*ricevere da ciascuno il suo e dare a ciascuno il suo*'.

Non è questa la sede per affrontare la annosa questione logico-temporale-causale che conduce a indagare quale, tra le due ragioni, sia l'antecedente. Né appare qui indispensabile cercare o trovare una soluzione a tale questione.

In effetti, per poter procedere pare sufficiente assumere come premessa logica del discorso la contestualità delle due fondamentali ragioni costituzionali, ossia l'astratta (ma anche concretissima) logica "Pacioliana" (dare = avere) che combina i due *ventricoli* e attiva il *cuore* della logica costituzionale senza preoccuparsi di fissare chi tra essi debba ritenersi causa della dinamica dell'altro.

Del resto, quando si ha a che fare con le verità, v'è sempre di mezzo una relazione (in questo caso, tra 'uni' o tra 'un uno e tutti gli altri', o viceversa) e dunque la verifica della relazione non richiede, almeno in prima battuta, di precisarne la direzione.

Tutto ciò che serve al discorso quando questo concerne una "collettività a Costituzione

forte”, funzionante da decenni in modo tendenzialmente stabile, può essere dunque assunto nella *‘logica circolare da ciascuno il suo, a ciascuno il suo, da ciascuno il suo, a ciascuno il suo...’*, e così via, all’infinito.

Uno dei punti critici dell’attuale modello di imposta, sia esso riferito al reddito o al valore aggiunto o ad altri presupposti di tassazione, è quello di non riuscire a coinvolgere *davvero* “tutti” nel concorso alle pubbliche spese.

In effetti, nell’attuale modello di imposta (basato sull’auto-accertamento e sull’auto-adempimento) chi non dice il vero o chi non adempie veramente rimane fuori dal “tutti” nel 97% dei casi. Ciò accade per molteplici motivi, più o meno noti, più o meno giustificabili, dei quali, comunque, è forse non tanto impossibile quanto inutile svolgere una rassegna completa.

Qui, al fine di individuare le premesse logiche del ragionamento, pur avendo consapevolezza del limite che, così facendo, si pone al discorso, ne interessa intanto uno, che, tecnicamente parlando, pare decisivo o comunque assai rilevante al fine di costruire un modello di imposta realmente inclusivo ed equo.

L’idea che si prospetta da tempo (Reddito Liquido) è che se l’effettività della capacità contributiva fa da parametro di validità a qualunque modello di imposta, il ‘valore etico della variabile’ «effettiva capacità contributiva» offerto dai tempi di crisi che viviamo non è più il tradizionale valore «economico», ossia la mera potenzialità tipica della titolarità di beni patrimoniali o cespiti aventi valore positivo, o il generico potere di organizzare fattori produttivi o la capacità di trovare, se anche taluno condividesse il senso di essa che supera l’“avere”, ciò che comunque serve ad adempiere al dovere di concorrere alle pubbliche spese.

In dettaglio, il parametro che fa da chiave di volta a un valido, ossia vero, modello costruttivo di una qualunque imposta non è più la «capacità economica» storicamente riscontrata nella titolarità astratta di una situazione giuridica attiva idonea a tradursi in moneta utile al pagamento dell’imposta anche a prescindere al verificarsi (se mai risolutivo) di condizioni, future e incerte, che dipendono dal modo col quale il mercato oscillerà o dal modo col quale una controparte adempirà o no precedenti obblighi di pagamento o dal modo col quale, in caso di inadempimento, un soggetto imparziale assumerà la propria decisione riguardo all’inadempimento (<sup>iv</sup>).

Un *‘modo’*, dunque, di includere “tutti” nel concorso alle pubbliche spese pare prima di tutto *‘aggiornare il valore etico della variabile effettiva capacità contributiva’* che fa da parametro di validità dell’imposta, e così *‘trovare la soluzione che lo rende eguale al senso comune che, come noto, è ormai da millenni spiegato dalla verità-consenso’*.

In pratica, osservando quanto accade alla luce dell’attuale medio logico di *‘normalità etica’*, non v’è dubbio che includere “tutti” nel concorso alle spese pubbliche significa tener dapprima in considerazione che nella funzione costituzionale dell’imposta è contenuta la *‘relazione: concorso alle pubbliche spese ⇒ uscita di liquidità’*, e tener, poi, conto del ruolo che, nell’ambito di tale funzione, svolgono altri fattori dell’etica attuale, siano essi fattori riferibili a *‘uni che si trovano in difetto di liquidità’*, siano

essi fattori riferibili ad altri ‘uni che, invece, si trovano in eccesso di liquidità’. I fattori etici riferibili agli ‘uni che dispongono di liquidità insufficiente’ sono costituiti da nuove ma ormai strutturali difficoltà, quali, ad esempio: la difficoltà di vendere beni che si possiedono o servizi che si è in grado di prestare in conseguenza di investimenti fatti o di debiti assunti in passato, la difficoltà di incassare crediti in via spontanea o in via giudiziale, la difficoltà di liquidare attività più o meno avviate, la difficoltà di ricorrere al credito bancario o di ottenere capitale di rischio etc.

I fattori etici riferibili agli ‘uni che dispongono di liquidità eccedente’ sono costituiti da nuovi e ormai strutturali timori quali, ad esempio, il timore di subire perdite di liquidità, il timore di non riuscire a liquidare nel breve termine i crediti derivanti da impieghi di liquidità a medio-lungo termine, il timore di subire la tassazione prima di aver recuperato la liquidità impiegata o investita etc.

Lo svolgimento scientifico (per certi aspetti simile allo svolgimento «*pro tanto*» o «*prima facie*»<sup>v)</sup> della funzione di imposta che dunque l’etica attuale consegna al Decisore politico affinché questi rispetti la Costituzione “vivente” conduce alla ‘soluzione impossibile relativamente’ che assegna alla variabile *capacità contributiva effettiva* il ‘valore equo capacità contributiva liquida’.

Più analiticamente, nel tempo e nel contesto nel quale viviamo, la ragione di validità costituzionale dell’imposta è costituita dall’espressione-valoriale ‘*tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva quando questa diviene liquida*’, ossia ‘*nessuno è tenuto a concorrere alle pubbliche spese in ragione di una capacità contributiva non ancora divenuta liquida*’.

D’altro canto, allargando l’orizzonte, prendendo atto che la funzione costituzionale di imposta include anche altri ‘valori etici’, lo svolgimento logico-etico (per certi aspetti simile allo svolgimento «*tutto considerato*»<sup>vi)</sup> della funzione costituzionale di imposta implica l’aggiunta all’espressione funzionale di cui sopra almeno del noto ulteriore limite del «*minimo vitale*».

Così, l’espressione valoriale, ricavabile dagli articoli 2, 3 e 53 della Costituzione italiana e che costituisce soluzione della relazione ‘Costituzione italiana = Convivere sociale ed economico in Italia’, ossia il valore in grado di render ‘scientificamente vera’ la relazione che la Costituzione stessa, per esser valida, necessariamente intrattiene col parametro offerto dalla combinazione della ‘scienza e dell’etica’ attuale della società italiana, pare la seguente: ‘*tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva quando questa diviene liquida e superiore al minimo vitale*’.

**4.2.** Se ogni sviluppo postula energia, lo sviluppo economico-sociale postula energia economico-sociale che è cosa invisibile, ma misurabile; perciò, esistente.

E poiché pare non controvertibile che l’imposta tenda per sua stessa natura a disincentivare la produzione dell’energia economico-sociale che dapprima genera e poi alimenta lo sviluppo economico-sociale, è comune il dubbio insito nell’interrogativo posto nel titolo del paragrafo (come può l’imposta creare ‘energia

economica e sociale sostenibile, ossia *green*'?).

Più in dettaglio, è comprensibile che, quando ci si avvia a disegnare su un “foglio bianco” un nuovo modello di imposta, si pensi a dover per forza di cose applicare una logica di verità simile a quella che, metaforicamente parlando, induce l'uomo ad appagare le sue esigenze senza pregiudicare definitivamente la fonte dei mezzi che servono a tale scopo: in fondo, nient'altro che la sopravvivenza “all'infinito” della collettività organizzata in società.

L'idea di cogliere nell'attuale etica socio-economica italiana la centralità della ‘liquidità’ (ora mancante, ora eccedente, ora buona, ora cattiva e così via dicendo) per farne il nucleo del modello dell'imposta presenta un vasto ‘potenziale energetico’, diretto e indiretto, che coinvolge i distinti ma interagenti piani dell'economia e del diritto, nelle loro doppie declinazioni “micro e/o macro economico” e “interpretazione e/o dimostrazione giuridica”.

A livello *microeconomico*, una rilevante entità di ‘energia economica’ sarebbe prodotta direttamente sia dalla sopravvenuta maggior tranquillità di quanti si trovano oggi in situazioni illiquide (perché in essi verrebbe meno il timore che sorge dalla consapevolezza del rischio di dover pagare imposte anche su indici di capacità contributiva meramente potenziali o economicamente maturi, ma illiquidi), sia dalla nuova fiducia di quanti si trovano oggi in situazione di eccesso di liquidità (perché essi avrebbero certezza che, in caso di nuovi qualificati investimenti in beni o attività dell'economia reale, non sarebbero tenuti a pagare imposte sino a quando il flusso di liquidità uscita non fosse tornato liquido mediante un pari, ma inverso, flusso di liquidità in entrata).

A livello *macroeconomico*, ciò consentirebbe di produrre ‘energia economica verde’, ossia senza attingere a risorse finanziarie pubbliche, utilizzando “fonti rinnovabili” tendenzialmente inesauribili perché di natura infinitamente ripetitiva, cioè flussi di liquidità tra uni e entità economici/che distinti/e. Non solo, osservato a livello nazionale, il nuovo modello consentirebbe di ridare al Paese la sua corretta collocazione sul piano della competitività economica internazionale; l'odierno modello, per quanto detto incostituzionale, discrimina infatti ingiustamente i contribuenti quanto gli Stati perché avvantaggia senza alcuna giustificazione logico-giuridica gli ‘uni’ che dispongono di liquidità sufficiente a far fronte alla “tensione finanziaria” posta dall'obbligo di pagare un tributo sorto da un presupposto non liquido rispetto agli ‘altri’ che, invece, non dispongono di tale liquidità. La “capacità contributiva economica” è così divenuta, e ancor più diverrà nella prospettiva aperta dal coronavirus, un fattore di accrescimento delle disuguaglianze, non solo perché viola apertamente il principio della “capacità contributiva effettiva”, ma perché, soprattutto, costruisce in modo pandemico indebite e sleali differenze di competitività e produttività, prima tra imprese e poi, progressivamente, tra Stati. Infatti, è intuibile che il peso micro e macroeconomico di tale ingiusta tensione finanziaria sia in Italia ben maggiore di quanto sia, ad esempio, in Germania o in Francia. Ma il sintomo più grave che il virus “capacità contributiva economica” produce a livello macro è forse quello psicologico, perché esso mortifica sia la motivazione imprenditoriale, sia la



motivazione benefica e ostacola la produzione di ‘energia economica e sociale’ che serve allo sviluppo. Infatti, essere tassati in via definitiva prima che qualunque investimento sia rientrato nella disponibilità di chi investe, ricorrere al credito per pagare imposte su indici non incassati, subire l’inutile complicatezza di norme caotiche e sempre opinabili, riscontrare una notevole differenza negativa tra ciò che si ottiene in termini liquidi netti (minore) e ciò che viene realmente tassato (maggiore) anche a causa di ingiustificabili e innumerevoli “variazioni fiscali”, attendere lunghi periodi di recupero delle differenze, pagare le imposte su beni che sono praticamente non liquidabili o su crediti oggetto di lunghissimi contenziosi civili, per non dire, in ultimo, subire aliquote d’imposta mediamente più alte di quelle applicate a concorrenti esteri, tende, nel suo insieme, a creare e sviluppare un senso di rassegnazione che, forse, neppure la possibilità di accedere al NGEU a nuove linee di credito garantite dallo Stato o dall’Europa potrà mai trasformare nell’entusiasmo necessario e sufficiente alla ripresa. Perciò, più che facilitare ulteriore indebitamento, occorre, invece, ricavare semplicemente dalla Costituzione il “vaccino” che permette di assecondare il pagamento del tributo con l’andamento nel tempo dei flussi positivi netti di liquidità, incentivare l’impiego di capitale proprio assicurando il rinvio della tassazione definitiva al momento nel quale l’espressione di capacità contributiva sarà divenuta ‘liquida’, ossia effettiva.

Sul piano giuridico, per quanto riguarda l’*interpretazione*, non vi è dubbio che l’introduzione del nuovo ‘Valore liquido’ nella ‘Funzione costituzionale dell’imposta’ implicherebbe l’eliminazione di gran parte del vasto e caotico insieme di disposizioni che i paesi di tutto il mondo dedicano ora alla definizione di molteplici presupposti impositivi e soprattutto alla determinazione delle loro basi imponibili in relazione ai differenti livelli della soggettività tributaria (individuale, societaria, nazionale, internazionale e così via). Tenuto conto che il consueto presupposto del tributo rimante invariato, pochi brevi articoli di legge sono sufficienti per delineare il modo di determinare la nuova e diversa base imponibile della ‘Imposta Liquida’. Il che, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 23 Cost. (al cui ambito di esistenza deve appartenere, per esser valida, la funzione costituzionale dell’imposta plasmata dagli artt. 2, 3 e 53), rende più facile la scrittura e l’applicazione del diritto tributario dell’imposta. Inoltre, espungendo le valutazioni, l’intera disciplina ne trarrebbe grandi benefici in termini di certezza del diritto, con ogni positiva conseguenza in termini di efficienza, economicità e imparzialità del procedimento (art. 97) e del processo (24 e 111). Ma su quest’aspetto si tornerà in seguito approcciando l’altro carattere della ‘Imposta Liquida’, quello ‘Matematico’.

Infine, in relazione alla *prova dei fatti giuridici*, la ‘liquidabilità’ o l’‘accertabilità tendenzialmente puntuale’ di fatti reali, semplici e singoli, per lo più identificabili digitalmente, renderebbe la ‘prova scientifica’, fondata sulla ‘logica razionale dei fatti ideali o puntuali, cioè idealmente non controvertibili o in pratica non controvertibili’. In effetti, la tassazione si baserebbe su indici più efficaci della reale capacità di pagamento del tributo e l’attuazione del prelievo di ogni tipo si realizzerebbe in un contesto notevolmente semplificato che faciliterebbe sia l’accertamento sia,

soprattutto, la riscossione delle imposte. Anche in questo caso, tutto troverebbe finalmente piena corrispondenza con i parametri costituzionali di cui agli articoli 24, 97 e 111.

In definitiva, qualsiasi miglioramento dovuto alla certezza della legislazione e alla dimostrabilità non controvertibile dei fatti giuridici costituiti dall'imposta implicherebbe la produzione di 'Energia economica' perché quei fattori motivano positivamente il comportamento economico umano verso l'investimento; inoltre, tale energia sarebbe sicuramente sostenibile perché quei fattori riducono le contestazioni o le liti e perciò implicano il risparmio di risorse finanziarie, pubbliche e private.

Volendo concludere con un breve flash meramente esemplificativo (poiché il tema sarà all'uopo approfondito nella seconda parte e nella terza parte del lavoro di prossima pubblicazione), si può sin d'ora prefigurare l' *'effetto scongelante'* che una futuribile introduzione del 'Sistema di tassazione del reddito liquido' (L.I.T.S.) potrebbe produrre sull'enorme stock di liquidità improduttiva che è oggi "congelata" nei computer di banche, società e altri intermediari finanziari, come liquidità propria o come liquidità appartenente ai clienti depositanti (singoli, famiglie e imprenditori). Sapere che la tassazione può avvenire solo sul 'Reddito liquido' (operante entro il Sistema di tassazione del reddito liquido' - L.I.T.S.), ancorché col vincolo della parità di gettito erariale attuale, potrebbe produrre, almeno nei confronti di coloro che sono in eccesso di liquidità, una forte motivazione a eseguire uno 'Scongelo' almeno parziale dello stock e a dar vita a una uscita di liquidità, ossia un componente negativo di reddito tassabile, potendo costoro confidare che tale componente produrrebbe un saldo negativo che rimarrebbe tale fino a quando non si realizzasse un rientro di liquidità (ossia una 'Entrata liquida') di ammontare superiore all' 'Uscita liquida'.

Si pensi, appunto, prima di tutto alle banche e agli intermediari finanziari. Rispetto a quanto accade oggi, questi soggetti avrebbero ben maggior interesse a impiegare la liquidità e a concedere credito dando vita a 'uscite di liquidità' (fiscalmente deducibili); inoltre, essi non verrebbero più tassati per competenza su interessi attivi semplicemente maturati e sarebbero tenuti a pagare imposte solo quando e dal momento in cui le 'Entrate di liquidità' connesso al rimborso delle rate dei mutui concessi (capitale + interessi) superasse davvero, in termini assoluti, le 'Uscite di liquidità' connesse agli impieghi; verrebbero meno i timori di esser tassati su crediti potenzialmente perdibili o incagliabili o qualificabili come crediti in sofferenza; dunque, un vero cambio di prospettiva!

Analoga nuova prospettiva si aprirebbe per i singoli risparmiatori e/o per gli investitori, in specie, per gli investitori-imprenditori che possiedono una propria azienda o per i padri e le madri di famiglia che gestiscono questo fondamentale nucleo sociale.

Se poi si pensa, invece, agli imprenditori che necessitano di liquidità da investire nell'azienda per creare valore economico o a famiglie che necessitano di liquidità da investire nel progetto familiare per creare valore umano, ebbene, questi soggetti, pur ricevendo liquidità e pur avendo una 'Entrata di liquidità', non verrebbero tuttavia tassati se la impiegassero, dando vita a una corrispondente 'uscita di liquidità', per le

rispettive finalità caratterizzanti, ossia creative di valore economico o di valore umano.

Tutto ciò produrrebbe dunque, da sé, ossia naturalmente, un effetto motivazionale e un'energia economica e sociale 'scongelande' di entità tale che, forse, nessun eventuale provvedimento d'Autorità potrebbe mai altrimenti produrre.

**4.3.** Come si è appena visto, il ripristino del vero valore ('Valore liquido') della variabile capacità contributiva e la connessa focalizzazione delle politiche fiscali sulla liquidità ('*liquinomics*') consentono di creare 'Energia economica'.

Se si disponesse dei necessari dati nazionali (di cui però l'Autorità dispone), si potrebbe ora misurare la quantità di 'Energia economica' che tali politiche possono generare e soprattutto correlare tale energia con la quantità di 'Energia economica' necessaria per far ripartire e stabilizzare lo sviluppo economico. A tal proposito, la quantificazione dell' 'Energia economica' attesa da ciascuna politica consentirebbe, tra l'altro, di poter previamente confrontare politiche fiscali differenti.

Dovendo però accantonare questo proposito e mantenendo invece il discorso sul piano qualitativo, può essere invece ora affrontato il dubbio connesso all'antagonismo che emerge dal confronto tra la riscontrata possibilità logica di un modello di imposta che sia anche creativo di 'Energia economica' e la necessità logica di un sistema tributario informato a criteri di progressività.

Tuttavia, anche in questa più limitata prospettiva, occorre tener conto che il problema della Progressività è inscindibilmente e propedeuticamente correlato sia con quello della Personalità (o della non-Realità), sia con quello della Temporalità della imposizione.

Iniziamo allora con l'esaminare il primo dei due versanti tematici inscindibili e propedeutici: quello della Personalità dell'imposta.

Da questo punto di vista, è nota la crisi che da tempo affligge il modello dell'"imposta personale" e che Giudici, Studiosi ed Esperti della materia ritengono esser divenuto ormai irreversibile.

Tuttavia, può dirsi che le Dottrine dell'imposta, osservata l'evoluzione legislativa degli ultimi decenni, prevedono un modello sempre più reale, se non altro perché la realtà sarebbe maggiormente compatibile col fine, inevitabile almeno nel medio termine, di agevolare l'economia nazionale sul piano della competizione internazionale.

In sintesi, tali dottrine sostengono che, passando da una "tassazione delle persone" a una "tassazione delle cose", si può attenuare la progressività dell'imposta e si può ricondurre la pressione fiscale a livelli più coerenti con le esigenze competitive dell'apparato nazionale produttivo, commerciale o finanziario.

Ponendo in disparte ogni scelta di valore e limitando l'approccio all'osservazione del fenomeno, si nota però che, così facendo, si innesta - *ab externo e a posteriori* - una condizione scientificamente ed eticamente incompatibile col carattere interiore e originario della 'Funzione costituzionale dell'imposta', in specie quando, come accade in Italia, tale innesto crea irrazionali e irragionevoli disparità di trattamento tra

contribuenti (e viola, dunque, la premessa ‘*da ciascuno il suo*’ che, invece, è medio necessario della funzione costituzionale).

Si introduce, infatti, d’Autorità, una condizione nuova che, qualunque fosse il giudizio che ne desse la Corte Costituzionale o il merito delle finalità extrafiscali eventualmente perseguite dal Legislatore, pregiudica comunque, già sul piano logico, l’attitudine della funzione a preservare la sua ‘necessaria verità relazionale’ con gli artt. 2, 3 e 53, commi 1 e 2 della Costituzione.

In effetti, la “capacità contributiva”, che l’art. 53 struttura come ‘Variabile indipendente’, e l’Algoritmo “in ragione” che l’art. 53 pone (in combinato disposto con gli articoli 2 e 3) come ‘Funzione univoca’ che lega i valori di tale variabile a ciascun uno del “tutti”, ossia a ciascun uno di noi, è, e rimarrà sempre, almeno se si considerano le norme costituzionali quali ‘norme con verità’, ‘*capacità di ciascun uno a concorrere alle spese pubbliche in ragione della sua unità di capacità contributiva*’. Forse, è proprio questa la vera ragione per la quale la Costituzione, di un sistema siffatto, predica programmaticamente la progressività.

Se dunque, come si deve, si mantiene ferma questa ineludibile premessa, ossia questa invalicabile ragione di verità costituzionale, allora appare evidente l’inutilità di qualunque tentativo – già *a priori* giuridicamente ingiusto – di cercare in illogici correttivi “reali” una soluzione al problema della progressività che il peso abnorme del nostro debito pubblico arreca alla competitività nazionale.

Non sembra insomma giuridicamente spiegabile sul piano logico attribuire *ab externo* e *a posteriori* alla variabile indipendente della ‘Funzione costituzionale dell’imposta’ o a quella di una qualunque ‘Funzione legale di imposta’ ad essa parametrata, il (solo) valore “cose” o il (solo) valore “beni” o il (solo) valore “ricchezza” (o simili).

Una siffatta attribuzione autoritaria creerebbe una ‘Funzione costituzionale’ nuova (‘socio-economicamente illegittima’) e/o ‘funzioni legali’ nuove (costituzionalmente illegittime) che ritaglierebbero definitivamente dalle cose, dai beni o dalla ricchezza, una loro porzione di se stesse che diverrebbe dunque dovuta a titolo reale. Infatti, una variabile indipendente di tale fattezza sarebbe carente di un indispensabile collegamento col soggetto e ciò implicherebbe il “salto davvero mortale” del passaggio che consente l’unione (*rectius*: fusione) della capacità col suo ‘uno’, come richiesto dalla Funzione costituzionale dell’imposta.

Si realizzerebbe, così, una definitiva perdita degli effetti redistributivi della progressività che, laddove divenisse tendenzialmente sistemica - così come sta già accadendo -, tradirebbe la fiducia che la Costituzione ripone sul legislatore <sup>(vii)</sup> e potrebbe incrinare la fiducia che la collettività socio-economica italiana pone sulla sua Costituzione.

Tanto più che questo giuridicamente ingiusto modo di legiferare, ora abusivo del diritto (quando viene ritenuto valido o quando non viene esaminato dalla Corte), ora illegittimo (quando viene censurato dalla Corte), crea, così come vediamo, una diffusa e progressiva violazione del principio di eguaglianza.

Infatti, la scelta delle ‘*cose a ritaglio di imposta reale*’ rispetto alle ‘*cose senza ritaglio di imposta reale*’ non concerne le cose di “tutti” e, in ogni caso, non concerne le cose

di “tutti” nello stesso modo.

Tant'è che tale scelta *‘non rende uguali i Rapporti tra ciascun uno tributario unito alle sue cose (al Numeratore) e la sua norma tributaria (al Denominatore)’*.

Accade dunque che, a parità di presupposto e a parità di base imponibile, il possessore della cosa A finisce per avere, in modo irrazionale, ineguale e iniquo, un trattamento deteriore (perché progressivo) rispetto a quello del possessore della cosa B (perché proporzionale).

Ciò detto, è giunto il momento di passare all'altro problema dell'imposizione: la Temporalità.

Recuperate le premesse che scienza ed etica sociali assegnano alla Costituzione e che questa assegna al Legislatore, si osserva che il dovere di concorrere alle spese pubbliche è della persona e che tale dovere *‘non può essere astratto dal reale (ossia dal vero), anzi, deve essere reale (vero), vale a dire deve dipendere univocamente dall'applicazione di una relazione reale (vera) a un fatto reale (vero)’*.

A prima vista, pare mancare però nella ‘Funzione costituzionale dell'imposta’ un espresso riferimento al tempo e/o al modo temporale del dovere di concorrere posto su ogni persona.

Potrebbe sembrare insomma che la Costituzione ponga a base della funzione dell'imposta una realtà (data dall'univocità della relazione “tutti” - “loro” e dall'effettività della variabile dipendente capacità contributiva) non adeguatamente circoscritta all'altra dimensione necessaria della realtà, quella temporale.

Tale erronea percezione potrebbe essere valorizzata persino dal modo, spesso abusivo del diritto, con cui vanno le cose giuridiche tributarie.

In effetti, accade che siano le singole leggi di imposta che (in libertà?) si fanno carico (mediante diktat o imperativo?) del problema dell'apparente indeterminatezza costituzionale della dimensione temporale della capacità contributiva e che, senza cura di verifica logico-parametrica, dettano “quando” (anno, trimestre, mese, istante, esercizio sociale etc.) in una persona è, appunto *ex lege*, osservabile una “capacità contributiva effettiva”, perciò idonea a produrre un obbligo di pagamento dell'imposta.

In realtà, a ben vedere, le disposizioni degli artt. 2, 3 e 53 Cost. presentano la forma tipica (*‘A funzionalità dipendente’*) del *‘Diritto con verità [Y=f(x)]’* e tale forma, in quanto tale, contiene nel suo Codice<sup>mv</sup> tutto ciò che serve a estrarre da esse sia la *‘Pre-norma costituzionale’* (ossia la *‘Norma d'uso di se stessa che ogni disposizione costituzionale ha in sé’*), sia la norma costituzionale da applicare nel concreto legiferare senza dover incorrere in alcuna indeterminatezza; tant'è che, se, a fronte della prevista assenza di libertà legislativa, il Parlamento ne facesse invece uso, tale uso diverrebbe invalido, perché abusivo o perché illegittimo).

In effetti, prescrivere che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche (Y) in ragione (f) della loro capacità contributiva (x) implica adottare il corretto *‘concetto scientifico di realtà (sia della f, sia della x) e dunque ciò che è osservabile, allo stato dell'arte, nella prospettiva crono-topografica se non in quella probabilistico-*

*quantista*'.

In metafora, tornando alla estrema praticità del diritto, forse si può dire che, osservando la persona nel corso della sua vita, si nota che se essa mantiene ferma la propria identità, se, cioè, le sue generalità non mutano (es. luogo e data di nascita, impronte digitali etc.), tuttavia essa, pur avendo la stessa identità, è una realtà se osservata a venti anni, mentre è una realtà diversa se osservata a ottanta anni.

Lo stesso è a dirsi, *mutatis mutandis*, per la 'Variabile indipendente ( $x$ )' alla quale la 'Funzione costituzionale dell'imposta ( $f$ )' collega il tributo ( $Y$ ). La reale capacità contributiva di ogni persona muta costantemente e relativamente al tempo nella quale è osservata.

E una legge di imposta, per poter essere costituzionalmente legittima, ossia 'vera', deve consistere in una funzione che sia '*in grado di assecondare il continuo divenire nel tempo della capacità contributiva della persona in modo da dare e ricevere sempre e rispettivamente, in ogni singola attuazione della stessa, a ciascuno il suo e da ciascuno il suo*'.

Questo, in definitiva, pare il vero substrato logico che sottende anche quel Valore "attuale" che la Corte Costituzionale attribuisce alla 'Variabile capacità contributiva', in specie quando è chiamata a risolvere questioni di legittimità costituzionale correlate alla retroattività dell'imposta.

In realtà, l'"attualità" è 'Valore indefettibile' non tanto o non soltanto della "capacità contributiva", quanto, invece, della "capacità contributiva effettiva", e dunque della Funzione costituzionale dell'imposta' sin qui illustrata; perciò, essa, in quanto tale, deve presidiare ogni singolo istante dello svolgimento della funzione presente in ciascuna legge d'imposta.

Concludendo, ciò significa che la legge di imposta deve, anche rispetto al tempo, verificare continuamente la funzione costituzionale, così come questa, deve, anche rispetto al tempo, continuamente verificare, a sua volta, la funzione che la lega al convivere sociale ed economico della collettività alla quale essa appartiene.

Colto dunque, sperabilmente, ancorché in termini sommari e meramente ricognitivi, almeno il senso di fondo dei problemi della Progressività, della Personalità e della Temporalità dell'imposta, occorre ora osservare le prospettive prefigurabili di questi problemi alla luce dell'*ipotesi logico-scientifica concernenti le due categorie di 'Funzioni di imposta'* posta in premessa.

Già a prima vista, i vari problemi, se singolarmente osservati alla luce dell'equivalenza sopra individuata e appena precisata ('capacità contributiva effettiva e attuale = capacità contributiva liquidata'), appaiono affrontabili in modo più semplice e utile rispetto a quanto sia avvenuto sino ad ora.

Anzi, una loro analisi congiunta sembra consentire di ricavare dalla fusione dei tre temi un elemento ermeneutico che concorre positivamente alla costruzione di un nuovo modello di imposta coerente con la progressività programmata dall'art. 53, comma 2 e che, con sorpresa, concorre positivamente proprio sul piano della creazione di 'Energia economica', ossia laddove, a prima vista, potrebbe invece apparire con esso conflittuale (al punto che potrebbe smentire l'opinione che il modello più

efficiente per far ripartire l'economia sia una, costituzionalmente improbabile, tassazione piatta applicata in via generalizzata e a titolo definitivo).

Occorre dunque approfondire ancora.

Ebbene, ponendo a premessa l'unitarietà vincolata dell'interpretazione della Carta Costituzionale e usando come medio il comma 2 dell'art. 53 sembrano ricavabili due proporzioni-soluzione, ossia due relazioni tra variabili, che appaiono in grado di render vera la "complessa" funzione di imposta nella quale trovi già corretta posizione e corretto valore ciascuna delle variabili espressive della Personalità, della Progressività e della Temporalità dalle quali dipende il concorso alle pubbliche spese. La creazione di 'Energia economica' non è infatti un mero accessorio descrittivo dell'imposta ma è carattere, ossia conseguenza logica della fusione matematica, del vero senso etico, ossia sociale ed economico, unitariamente ricavabile dalla Costituzione: *'l'imposta, costituendo bene comune primario per l'esistenza stessa della collettività, implica, sia per nascere, sia per rimanere in vita, la maggior compressione possibile dei mali implicati dalla sua realizzazione e la maggior amplificazione possibile dei beni che la sua realizzazione può indirettamente produrre'*.

In altre parole, l'*'Imposta Ideale'* è, costituzionalmente parlando, l'*'Imposta immortale'*, ossia *'l'imposta che si auto-alimenta circolarmente, perennemente, non soltanto perché, col modo della scambiabilità, mentre riceve (dagli uni), dà (agli altri) e mentre dà (agli uni), riceve (dagli altri), quanto perché essa crea energia economica e sociale almeno pari, o se possibile superiore, a quanta ne consuma'*.

D'altro canto, *'se così non fosse, l'imposta sarebbe mortale, e tale sarebbe anche la società, cosa che un'interpretazione unitaria e per assurdo della Costituzione, come Carta che ammette la modificabilità ma pretende l'immortalità, logicamente impedisce a-priori'*.

Dunque, la funzione contenuta in una qualunque legge di imposta costituzionalmente legittima deve, per forza di cose, contenere in sé la proporzione logica per la quale *'la Produttività sta alla Proporzionalità come la Progressività sta alla Improduttività'*. Laddove la 'Produttività' è concetto non assoluto ma tipologico, ossia *'è concetto non esclusivamente scientifico-economico ma, laddove ne ricorre il caso, anche concetto etico-sociale'*.

Fermo il resto, ossia a parità di altri valori (solidarietà, eguaglianza, equità, minimo vitale etc.), se si pensa alla Variabile Persona, realizzare il bene comune imposta (progressiva) nella sua massima misura possibile implica infatti logicamente promuovere e ampliare quanto più possibile la capacità di concorrere alla redistribuzione più che proporzionale tra i consociati e dunque rapportare la proporzionalità alla produttività (ossia al *'Merito produttivo'*) e rapportare nello stesso modo la progressività all'improduttività (*'De-Merito produttivo'*), ossia, in sintesi matematica:

***'[produttività : proporzionalità = improduttività : progressività]'***

Applicando la stessa logica alla variabile Tempo e, anche in questo caso, fermo il resto, realizzare il bene comune imposta (progressiva) nella sua massima misura

possibile implica infatti logicamente promuovere e ampliare quanto più possibile la capacità di concorrere alla redistribuzione più che proporzionale tra i consociati e dunque rapportare la Proporzionalità alla Provvisoria (ossia alla *'precarietà temporale della capacità contributiva* o alla *capacità contributiva reversibile*) e rapportare nello stesso modo la Progressività alla Definitività (ossia alla *'stabilità temporale della capacità contributiva*' o alla *'capacità contributiva irreversibile*'), ossia, in sintesi matematica:

***'[provvisoria : proporzionalità = definitività : progressività]'***

Val la pena soggiungere, in via conclusiva, che ciascun modello di imposta, per essere costituzionalmente legittimo, deve avere per struttura una funzione che sia idonea a ripartire equamente tra "tutti", senza irrazionali o irragionevoli distinzioni, l'efficacia delle due indicate proporzioni logiche.

Questo perché, come ovvio, valgono davvero per tutti, almeno in prima battuta, senza alcuna possibilità di eccezione, le due logiche, differenti, complementari e interagenti, che, per un verso, vedono la persona come conseguenza della sua *'volontà causale (meritevole o non meritevole o in parte meritevole e in parte non meritevole)'* e che, per altro verso, vedono la persona come conseguenza della comune *'precarietà casuale'*, ossia della precarietà di chi, come tutti, "sta ogni giorno sotto il cielo" (*'fortunata o non fortunata o in parte fortunata e in parte non fortunata*').

Così, può accadere che una persona meritevole dal punto di vista produttivo possa però essere sfortunata per un certo periodo della sua vita contributiva e, d'altro canto, una persona non meritevole dal punto di vista produttivo possa invece esser fortunata per un certo periodo della sua vita. Ma è anche realistico pensare che una persona, prima fortunata, possa poi divenire sfortunata e una persona, produttiva in un periodo della sua vita, possa non esserlo più in altro periodo della sua vita.

Concludendo, se il fine dell'ipotesi è prima di tutto delineare un 'Modello di imposta vero', ossia atto a render vera la relazione tra sé e le norme costituzionali, europee e internazionali, ciò implica, per forza di cose, delineare un ragionamento coerente con il secondo comma dell'art. 53 che, come noto, informa il sistema tributario a criteri di progressività.

Interpretando tale disposizione, tutt'ora giuridicamente giusta, alla luce del criterio interpretativo tipico della Carta fondamentale e alla luce delle premesse poste all'ipotesi, se ne ricava che la funzione costituzionale dell'imposta, stante, appunto, l'unitarietà dell'insieme comprensivo di tutte le norme costituzionali, include sia la proporzione logica *'[produttività : proporzionalità = improduttività : progressività]'*, sia la proporzione logica *'[provvisoria : proporzionalità = definitività : progressività]'*.

Dunque, nella legge di imposta tali proporzioni devono essere presenti e concernere "tutti" in modo egualitario.

In definitiva, prendere atto che nella funzione costituzionale dell'imposta devono per forza di cosa trovarsi le due indicate proporzioni logiche (poiché altrimenti la Carta fondamentale non sarebbe più in grado di render vera la sua relazione con l'attuale etica della convivenza sociale ed economica nel nostro paese) implica dover disegnare



un modello nel quale la ‘Funzione legale dell’imposta’, per esser costituzionalmente legittima, deve anch’essa, a cascata, riversare in sé tali proporzioni logiche.

La presenza e l’efficacia generale di tali proporzioni garantiscono a ciascun ‘uno’ e alla collettività tutta che si realizzi davvero la verità dell’espressione enunciata dalla Carta fondamentale, unitariamente intesa: *‘informare il sistema a criteri di progressività non è solo compatibile con, ma anzi è origine de, l’inesauribile fecondità creativa di energia economico-sociale dell’imposta personale, ossia della sua ideale immortalità, che può restar tale sino a quando vivranno la scienza e l’etica della società dalle quali essa, in concreto, dipende’.*

**4.4.** Già la legge delega n. 23/2014, in particolare l’art. 12, invitava il Governo a introdurre “norme per ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta”; in altre parole, veniva demandato all’Esecutivo il compito di semplificare la parte fondamentale della funzione legale di imposta costituita dalla base imponibile.

Per la verità, quella costituì solo una delle tante testimonianze del continuo e risalente rinnovarsi di un tema di sempre.

Ricordo, ad esempio, di un Convegno organizzato dalla Sezione Piemonte dell’ANTI nel 2008 <sup>(viii)</sup> nel corso del quale, oltre a segnalare, nello specifico, le criticità del principio di trasparenza (art. 5 TUIR) e del principio di competenza (art. 109 TUIR), esprimevo più in generale l’auspicio di veder attuata un’inversione ad “u” della ampia e progressiva diffusione di ‘Disposizioni fiscali etiche’, le cui norme, mutando con il mutare dell’etica della società e dell’economia, sono anch’esse mutevoli, ambigue e foriere di quell’insidiosa incertezza che provoca perdita di fiducia e ottimismo nei cittadini, come nelle famiglie e nelle imprese, nazionali e internazionali.

In realtà, in questi dodici anni, il sistema sembra essersi mosso solo in parte nel senso auspicato, tant’è che la situazione generale si è andata fortemente aggravando.

Così, qualunque ulteriore meditazione sul problema della c.d. «indeterminatezza» (*rectius*: della ‘Impossibilità logica relativa’) delle disposizioni tributarie dedicate alla base imponibile dell’imposta, implica riesaminare criticamente l’ipotesi di allora tentando di comprendere se le conseguenze della crisi economico-finanziaria (già in atto) e della crisi sanitaria (sopravvenuta) suggeriscano o no di continuare a coltivarla. Ora, alla luce di quanto sin qui osservato, in specie avuto riguardo ai fini e alle premesse della presente ipotesi, pare che il lavoro da compiere debba per forze di cose muoversi entro quella logica, ed anzi svilupparsi con maggiore celerità rispetto a quella prevista.

In altri termini, la ‘Funzione legale di imposta’ dovrebbe essere urgentemente semplificata, almeno in due modi congiunti e tra loro convergenti.

A. In primo luogo, preso a riferimento l’insieme del campo di esistenza della variabile dipendente della ‘Funzione costituzionale dell’imposta’, occorrerebbe selezionare in via prevalente, se non esclusiva, ‘Valori scientifici’, non opinabili <sup>(ix)</sup>, mentre si dovrebbe selezionare in via minoritaria, se non nulla, ‘Valori etici’, infinitamente

opinabili <sup>(x)</sup>.

B. In secondo luogo, dando esattamente all' 'Operatore logico legale (*f*)' l' espressione 'da ciascuno il suo'; ciò, affinché, almeno per l' 'Imposta tipica', ossia per l' imposta 'al dritto', perché costituita da una prestazione patrimoniale dovuta dal contribuente, sia sempre ben chiaro e prevalente, se non esclusivo, il coinvolgimento del solo 'uno sostanziale' con l' operatore logico destinato a legare ciascun 'Uno' alla sua 'Unità di capacità contributiva'. Per converso, siano fortemente ridotti o eliminati sia i coinvolgimenti singoli di altri 'uni strumentali', adempitivi' o successori', sia i coinvolgimenti plurimi di altri 'uni', sovente qualificati, ma erroneamente, come costitutivi di asserite «fattispecie soggettive complesse» <sup>xi</sup>.

**4.5.** Per semplificare e rendere certo il funzionamento della funzione di imposta, occorrerebbe in primo luogo ridurre fortemente le lunghezze delle forme delle relazioni contenute nelle disposizioni vigenti.

Così facendo, si potrebbe comprimere fortemente il numero delle semplificazioni (dal complesso al semplice) che la loro applicazione al concreto oggi implica e, conseguentemente, tutti gli operatori del diritto verrebbero sollevati da laboriose e incerte attività ermeneutiche o probatorie, sovente foriere di errori o, comunque, di divergenze di vedute, se non di liti.

Andrebbe, cioè, stilato un elenco di concetti semplici in grado di ruotare su un unico cardine (nel caso qui ipotizzato la 'Liquidità') costituente carattere fondativo del modello di imposta; con essi andrebbe quindi disegnato il bozzetto comprendente sia la struttura statica, sia la "parte battente", ossia viva, del modello.

Fatto ciò, il passaggio dal disegno al proto-tipo dovrebbe divenire agevole e veloce. Ovviamente, in questa seconda fase andrebbe testata la capacità del pre-modello di esser in grado di conseguire i fini diretti che ne giustificano l' esistenza nonché i fini indiretti che ad esso pertengono, ivi incluso il fine di creare 'Energia economica e sociale' senza assorbire ulteriori risorse finanziarie pubbliche e senza dover generare altro deficit (perciò, *green*).

Residuerrebbe, infine, di dar forma al discorso normativo.

Questa fase andrebbe svolta con particolare e rinnovata cura, usando un nuovo linguaggio giuridico a base logica matematica (il *Gius-matematiche*<sup>mv</sup>) che fa da padre sia al nome esteso ('Imposta Liquida e Matematica') sia al nome contratto assegnati al modello ('Imposta Liquimatica').

La peculiarità di tale nuovo linguaggio giuridico è consentire la produzione legistica di articolati dispositivi tipici dei 'Diritti con verità' (come il Diritto tributario), ossia dei 'diritti a "facile" codificazione binaria e dunque di agevole softwarizzabilità' <sup>(xii)</sup>.

Così facendo, si potrebbe giungere ad un articolato normativo innovativo molto più breve, semplice e chiaro rispetto allo standard attuale.

Come si vedrà meglio nel prosieguo, una funzione legale di imposta che avesse ad oggetto il possesso del reddito e che producesse lo stesso gettito erariale, se fosse informatizzata sulla base di questo innovativo 'Modello gius-matematico',

richiederebbe probabilmente assai meno della metà dei caratteri che oggi compongono il testo del TUIR (*id est*: 50 nuovi brevi articoli potrebbero forse efficacemente sostituire gli attuali 191 lunghi articoli del TUIR).

**4.6.** La manifesta semplicità e l'intrinseca chiarezza del modello di imposta sin qui ipotizzato consentirebbero ovviamente di migliorare in tutti i loro aspetti l'attuazione e il controllo del momento dichiarativo della funzione di imposta perché implicherebbero una rimodulazione efficiente dell'attuale ma obsoleto sistema procedimentale che va dall'adempimento dichiarativo spontaneo sino ai controlli, ai (rari) accertamenti autoritativi e alle (virtuali) riscossioni coattive.

Innanzitutto, il modello della 'Imposta Liquida' sembra più efficiente di quello attuale perché, come detto, a differenza di esso, è atto a divenire contesto fertile entro il quale poter dar vita a una nuova sostituzione di imposta, con diversa struttura e a carattere generalizzato ('*Sostituzione liquida*').

In effetti, la focalizzazione, certa nel tempo e nel luogo, dell' 'Elemento scientifico puntuale' costituito dal pagamento ricevuto dal contribuente consentirebbe di generalizzare, ossia di estendere davvero a "tutti", la sostituzione di imposta (ancorché, come si dirà, con aliquote minimali o comunque molto più basse delle attuali, se non, come si dirà poi, '*Personalizzate*').

Le banche e gli intermediari finanziari abilitati al trasferimento di denaro applicherebbero su ogni flusso liquido in entrata una ritenuta di imposta a titolo di acconto, comunque provvisoria, non rimborsabile, non cedibile, ma eventualmente convertibile (in contributi previdenziali) o, al verificarsi di certe condizioni, trasferibile *mortis causa*.

Ciò renderebbe il gettito erariale più continuo, stabile e sicuro; inoltre, ridurrebbe la necessità e la frequenza di milioni dichiarazioni fiscali annuali che oggi milioni di contribuenti devono presentare a vario titolo (per sé e per altri) appesantendo enormemente (inutilmente?) il lavoro delle Agenzie.

Relativamente parlando, i controlli liquidatori e/o informatizzati - in specie quelli concernenti i flussi trans-frontalieri - avrebbero un rilievo assai maggiore rispetto ai tradizionali "accertamenti". In effetti, la liquidazione, anche delle imposte sul reddito (<sup>xiii</sup>), potrebbe assumere tendenzialmente la forma di una 'Liquidazione Libera' o 'Mensile' o 'Trimestrale' o 'Annuale' o 'Biennale' o 'Triennale' etc.

Del resto, condizionare l'imposta al 'Momento liquido' della capacità contributiva implica eliminare *a priori* gran parte delle odierne "valutazioni", siano esse spontanee o autoritative, e implica concentrare invece l'attenzione su elementi apparentemente illiquidi e di nuovo interesse anti-evasivo, come le permutate, le prestazioni in luogo di adempimento, i pagamenti estero su estero o su residue componenti realmente illiquide e di noto interesse anti-evasivo, come le valutazioni rese necessarie dall'applicazione di criteri, quali l'inerenza, la causalità o la casualità, che qualunque definizione concettuale fiscalmente rilevante porterà a lungo con sé, apparendo ancora abbastanza lontano, ma probabile, il momento nel quale l'intelligenza artificiale avrà dotato l'umanoide della capacità di applicare i tributi o, almeno, la

stragrande maggioranza dei tributi.

Comunque, i problemi patologici odierni verrebbero per un verso a ridursi fortemente, perché, se è improbabile un futuro caratterizzato dal baratto, è invece probabile un futuro caratterizzato da pagamenti digitali eseguiti a fronte dello scambio di beni o servizi. Per altro verso, tali problemi non dovrebbero accrescersi se, pensando a quanto accade ora nei rapporti internazionali, gli ‘Uni’ che operano in questi luoghi ultra-territoriali scontano mediante imposte di pochi punti percentuali sulle loro complessive capacità contributive nazionali (e non soltanto a motivo di condotte note e apparentemente irrefrenabili quali le esteroinvestizioni, i trust simulati, il transfer-price, i paradisi fiscali, le residenze fiscali plurime e/o fittizie etc.).

D’altra parte, i nuovi accertamenti sarebbero molto più efficienti perché, a parità di risorse impiegate, essi diverrebbero probabilmente molto più efficaci. Venendo meno i controlli sulle valutazioni, e dovendo le due “parti” confrontarsi su fatti scientifici e singoli (ad es., la produzione di quel numero di capi, la consegna di quel prodotto, la stipulazione di quel contratto, la prestazione di quel servizio etc.), il controllo sarebbe molto più rapido e, soprattutto, potrebbe svolgersi con quella serenità fisco-contribuente che tutti auspicano. In effetti, le contese eristiche, i sospetti reciproci, i conflitti in genere nascono più frequentemente quando si discutono ‘Temi controvertibili all’infinito’, mentre (al di fuori dei casi di mala fede) è più facile trovare il consenso e la pace quando si esaminano apertamente temi dotati di una loro assoluta o tendenziale ontologica obiettività (‘Idealmente puntuali’ o ‘In pratica puntuali’).

Inoltre, le logiche congetturali delle Presunzioni etiche o scientifiche<sup>xiv</sup> diverrebbero recessive rispetto alle logiche non-congetturali delle ‘Mere conoscenze’ fornite dai computer che consegnerebbero dati a bassa o nulla controvertibilità. Il sistema renderebbe tendenzialmente inefficienti (e infine ultronei) gli accertamenti statistico-probabilistici di massa sulle quantità di ricavi o compensi o sul grado di affidabilità fiscale personale stabilito con gli indici attuali. Se mai, dovrebbe essere forse controllato, ed eventualmente ancor più limitato, l’uso del contante; magari prevedendo l’incentivo di una particolare riduzione proporzionata dell’aliquota della ‘Ritenuta liquida in acconto’ in favore di quanti si impegnassero a non farne uso o a farne uso entro un limite quantitativo massimo predeterminato (90%, 95%, 97%).

D’altro canto, perdendo rilevanza le valutazioni, il passaggio al momento liquido realizzerebbe un implicito e automatico effetto di “regolarizzazione fiscale” delle divergenze eventualmente esistenti tra valori dichiarati o accertati come fiscalmente riconosciuti e valori effettivi esistenti. E anche questo potrebbe contribuire a creare una notevole entità di ‘Energia economica green’.

**4.7.** Se il carattere identificante del modello dell’imposta diviene la ‘Liquidità’, allora, in un contesto ideativo, non si può non pensare anche alla liquidità dello Stato, e su questo aspetto si tornerà poi, individuando i ‘Modi normativi’ della ‘Sostituzione liquida’, dell’‘IVA liquida’ e dell’‘Iva a doppia aliquota’.

Se si pongono i flussi di liquidità al centro delle politiche fiscali (‘*Liquinomics*’)<sup>xv</sup>, e

se la legge attribuisce alla ‘Variabile’ capacità contributiva il ‘Valore’ ‘liquida’, l’ipotesi offre molti modi con i quali reperire risorse da semplici e possibili misure strutturali della riscossione volte a bilanciare interessi tra loro diversi, ossia il contrasto all’evasione da frodi e da inadempimento, la semplificazione e la creazione di ‘Energia economica’.

Così, ad esempio, come si dirà meglio nel prosieguo, l’idea muove dall’ampiezza del numero e delle dimensioni delle frodi Iva e dalla vasta entità dell’evasione da inadempimento per ritenute (effettivamente non versate) e crediti di imposta (detti “inesistenti”), il cui saldo progressivo ammonta, in base a quanto riferito dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, in oltre 1.000 Mld di euro (pari a circa il 40% dell’intero debito pubblico).

Da ciò sorge spontaneo chiedersi con quale modo si possa rendere certo o comunque più sicuro l’effettivo incasso erariale della liquidità erariale.

Questa liquidità, anche quando sia costituita da equivalenti alla c.d. cassa, è cosa pubblica che, idealmente parlando, dovrebbe essere e rimanere costantemente “nelle mani” dell’Erario (o delle Banche da esso delegate) e che, invece, a causa del “fiducioso” (incauto?) modo di funzionamento del sistema attuale, viene a trovarsi normalmente “nelle mani” di privati e talvolta, in casi patologici sempre più frequenti, non torna o torna solo in parte, e comunque con molta difficoltà, “nelle mani” dell’Erario.

In effetti, lo Stato potrebbe rinunciare a questi “rischiosi” *modi* della “riscossione di massa” e, riducendo significativamente il numero degli attuali auto-versamenti posti a carico dei contribuenti, potrebbe tornare a possedere, tramite pochi soggetti qualificati, la liquidità del tributo durante il suo intero fluire sino alla Tesoreria dello Stato.

Così, verrebbero evitate “occasioni” che, purtroppo, non hanno sempre dato buona prova di sé. Al punto che l’enorme gettito erariale perduto negli anni potrebbe essere invece annualmente destinato proprio a un duraturo taglio delle aliquote delle imposte dirette e indirette, nonché a favorire ulteriormente l’avvicinamento consensuale di “tutti” all’effettivo concorso alle spese pubbliche.

D’altro canto, la rivalsa costituisce un problema anche per i contribuenti. In effetti, pare giuridicamente ingiusto chiedere a imprese e professionisti di anticipare iva non incassata e che, a causa della non tempestività dei rimborsi o della complessità del recupero, rimane di fatto, almeno finanziariamente, a loro carico. Parimenti, sembra giuridicamente ingiusto esporre un enorme numero di privati al rischio di incorrere in sanzioni legate alla sostituzione (o alla traslazione) di imposta. L’acquirente onesto ha paura di venir coinvolto in una frode fiscale iva o in una situazione nella quale il venditore non versa all’erario l’iva addebitata in occasione della vendita, anche perché non è sempre semplice provare che egli “poteva non sapere”. Si teme, inoltre, che il sostituto possa non versare le ritenute d’acconto operate, anche solo per carenza di liquidità. Senza considerare, infine, che la recente estensione a taluni delitti fiscali della disciplina del D. Lgs. 231/01 rende serio il problema della prova, per certi aspetti diabolica, sia della buona fede fiscale nelle transazioni commerciali, sia dell’assenza

di colpa *ex crimine* da organizzazione deficitaria.

Questo ‘Modo logico-scientifico’ consentirebbe inoltre di affrontare seriamente ed efficacemente anche l’altro problema strutturale dei crediti di imposta, usati ancorché realmente non usabili perché “non esistenti”; problema, questo, che peraltro appare ora ampliato anche da eccezionali politiche di Governo divenute necessarie per contrastare gli effetti della pandemia.

In effetti, da alcuni anni prevale un modello di misura agevolativa che agisce sull’imposta da versare e non agisce, invece, sulla base imponibile o sull’aliquota. Infatti, vengono via via introdotte nuove detrazioni di imposta, alle quali si associano, peraltro ora massicciamente, anche crediti di imposta, utilizzabili in via diretta o in via indiretta, mediante compensazione o cessione ad altri contribuenti.

Così facendo, il tributo, ossia l’obbligazione di pagamento di una somma di denaro, si ‘rovescia’ in un diritto di credito incassabile, cedibile o compensabile, se non, addirittura, in un mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi simile alla moneta. Eguale nella funzionalità ma diverso nella fruibilità, visto che solo in sede fiscale il ‘Credito-moneta’ precede la validazione da parte dell’Autorità.

Del resto, l’imposta, vista come debito verso lo Stato, altro non è che il rovescio della moneta, che rappresenta un credito verso lo Stato (ossia ‘*Imposta rovesciata*’).

In metafora, ‘*produrre Imposta rovesciata equivale a emettere moneta e auto-produrre Imposta rovesciata equivale ad auto-emettere moneta*’.

In definitiva, si realizza un fenomeno che, solo all’apparenza, è il risultato di una semplice somma algebrica.

In realtà, esso giunge al termine di un lungo e insidioso percorso liquidatorio-accertativo. Quando, cioè, i componenti (positivi o negativi del valore oppure positivi, negativi o nulli della capacità contributiva) hanno già svolto interamente la loro funzione nel processo logico-giuridico che deve condurre, finalmente, all’ ‘*Imposta al dritto*’ o all’ ‘*Imposta al rovescio*’ o all’ ‘*Imposta neutra*’.

Ora, alla luce degli obiettivi che ci si è posti, occorre chiedersi se questo modo di procedere sia in linea con tali obiettivi.

Per economia dell’approccio, consideriamo tra essi, ad esempio, gli obiettivi di semplificazione e di attuazione consensuale.

Ebbene, l’esperienza che abbiamo sin qui vissuto sembra suggerire che l’ ‘*Imposta rovesciata*’ sia un bene rischioso, non solo per i contribuenti, ma anche per le loro controparti. E soprattutto per le banche che, divenendone ultime cessionarie, dovrebbero assicurare il funzionamento dell’agevolazione. D’altro canto, intesa come policy, non costituisce, almeno dal punto di vista tributario, né una soluzione semplificatrice, né una soluzione pacificatrice.

Di certo, l’urgenza posta dal Covid-19 e la velocità della sua evoluzione possono giustificare che sia stato fatto ricorso a modelli di misure agevolative già sperimentati, anche se problematici. Tuttavia, guardando al futuro, ben diverso dovrebbe essere il modo di approccio al problema che, specie nella prospettiva di una crisi di non breve durata, se non fosse risolto trovando la soluzione ‘vera’, potrebbe rivelarsi fortemente

pregiudizievole, sia nel contesto nazionale, sia in quello europeo e internazionale. In generale, alla luce delle finalità annunciate e dell'esperienza che induce all'equivalenza 'agevolazione fiscale = Imposta rovesciata', forse sarebbe opportuno adottare un modo diverso, vale a dire recuperare la via che passa per il restringimento dei presupposti, cioè per la decurtazione delle basi imponibili e/o la riduzione delle aliquote.

Infatti, per semplificare ed evitare abusi, si può ottenere lo stesso obiettivo di politica fiscale riducendo nello stesso modo, fin dove possibile, sia il minuendo, sia il sottraendo.

Se poi si considera che, per un verso, le agevolazioni devono per forza di cose transitare per il canale bancario, dando vita a uscite di liquidità, e che, in parallelo, si intende incentivare i pagamenti digitali, allora proprio questa contingenza pare occasione propizia per realizzare al meglio l'incentivo alla riduzione dell'uso del contante: così come accade per le spese fiscalmente agevolate, anche tutti i redditi dovrebbero per forza di cose transitare nel canale bancario.

**4.8.** Nessuno studio che abbia come fine la formulazione di un'ipotesi di riforma tributaria può prescindere dall'indicare un modo per evitare o ridurre fenomeni patologici tipici, quali l'evasione e l'abuso del diritto (elusione); fenomeni che, come è noto, impediscono all'erario di incassare annualmente entrate tributarie superiori a 100 Mld di euro, ancorché collegate a basi imponibili realmente esistenti (ma non dichiarate) o a debiti tributari realmente esigibili (ma non adempiuti).

In altri termini, il male che purtroppo attanaglia l'etica e la cultura fiscale nel nostro paese dà certamente vita ad un contesto che chiunque intenda progettare un nuovo modello di imposta non può non tenere in precipua considerazione, pena il sicuro fallimento, per pratica irrealizzabilità, del progetto.

Sul piano logico, occorre però evitare di invertire la corretta posizione dei luoghi dei concetti che si intendono formulare; in effetti, la costruzione della parte sostanziale del modello dell'imposta deve comunque muovere dalla fisiologica verità della premessa etico-sociale secondo la quale l'esattezza dell'adempimento fiscale è presunta, salvo prova contraria.

Questa premessa soffre soltanto di parziali eccezioni, tendenzialmente legislative, e che, tuttavia, sono costituzionalmente legittime se e in quanto circostanziate o limitate a obiettive situazioni di asimmetria informativa fisco-contribuente.

D'altro canto, è pure evidente che i luoghi e i momenti della 'Funzione legale dell'imposta' siano tra loro intimamente connessi.

Così, ad esempio, partendo proprio dal luogo della sostanza, si nota che condizionare la funzione di imposta al 'Momento liquido' della capacità contributiva significa indirettamente modificare completamente l'approccio tradizionale al luogo e al tempo dei fattori strumentali o adempitivi o successori della stessa funzione di imposta. In altre parole, significa porre precipua attenzione sulla prevenzione dei fenomeni patologici anziché sulla loro repressione.

Ma, venendo al dettaglio, quanto al profilo sostanziale, sembrano muoversi nella

direzione da tempo agognata, o quanto meno predicata, di una vera riduzione dei fenomeni fiscali patologici tutti i modi sostanziali di riforma sin qui ipotizzati tra i quali, in particolare:

- includere *davvero* “tutti” nell’effettivo concorso alle pubbliche spese, dando vita a una nuova cultura fiscale collettiva basata sulla ‘Liquidità’ della capacità contributiva tassabile oltre il minimo vitale;
- trattare *davvero* “tutti” nello stesso modo rispetto al medesimo piano della sostituzione, della liquidazione, dell’accertamento e della riscossione dell’imposta;
- evitare *davvero* l’‘Indebitamento da imposta’ condizionando *an, quantum* e *quando* dell’imposta all’effettiva traduzione liquida e positiva netta della sua base imponibile;
- individuare *davvero* i presupposti per una declaratoria di illegittimità costituzionale di qualunque modello di imposta che non sia in grado di auto-alimentarsi o di creare ‘Energia economica *green*’;
- fermo il resto (solidarietà, redistribuzione etc.) proporzionare *davvero* il ‘Momento progressivo dell’imposta’ alla ‘Improduttività economica o sociale della capacità contributiva liquida’ e il ‘Momento proporzionale della imposta’ alla ‘Produttività economica o sociale della capacità contributiva liquida’.

Altro effetto indiretto, analogamente virtuoso, che sembra parimenti realizzabile attraverso i modi ipotizzati per semplificare la funzione e il funzionamento della Funzione legale dell’imposta è la sicura e notevole riduzione delle occasioni di evasione fiscale o di abuso del diritto.

Infatti, come è noto, l’evasione fiscale diviene recessiva quando si semplificano le funzioni di imposta i loro funzionamenti.

Parimenti, l’abuso del diritto tende a scomparire quando vengono meno la pluralità dei regimi e la diversità dei trattamenti fiscali attribuiti a fattispecie impositive invero equivalenti sul piano della capacità contributiva, cosa che è certamente da attendersi se questa viene assunta nel suo ‘Valore o Momento Liquido’.

D’altro canto, scendendo nel particolare, in linea con questa direttrice nuovi modi dell’accertamento e della riscossione dell’imposta che:

- riducono *davvero* significativamente il numero e la dimensione delle disposizioni delle relative discipline;
- riducono *davvero* enormemente il numero delle dichiarazioni fiscali annuali o periodiche;
- riducono *davvero* fortemente il numero degli adempimenti richiesti al contribuente, ivi inclusi quelli connessi all’auto-versamento delle imposte;
- riducono *davvero* considerevolmente i casi nei quali l’‘imposta si rovescia’ in un non-prevalidato, pericoloso e litigioso ‘Credito-moneta’ del contribuente verso lo Stato;
- riducono *davvero* completamente il rischio che la ‘Liquidità erariale dell’imposta’ venga dispersa, passando, troppe volte, nelle mani dei privati e non facendo poi effettivo accesso nella Tesoreria di Stato;
- riducono *davvero* notevolmente il numero di soggetti *davvero* solvibili deputati ad



attuare la funzione di riscossione dell'imposta (*'Riscossione liquida'*).

**5.1.** Uno dei più importanti problemi che si pongono quando si assume il proposito di formulare un'ipotesi finalizzata a tratteggiare il disegno di un nuovo modello dell'imposta è individuare il punto di equilibrio nel quale possano essere adeguatamente soddisfatte sia esigenze di giustizia, sia esigenze di certezza; esigenze che, almeno in prima battuta, ben possono apparire in contrasto tra loro.

Per un verso, il carattere vivente del diritto, sia che venga osservato nel suo lato oggettivo, costituito dalla Costituzione, dalle leggi o da altre fonti minori, sia che venga esaminato nel suo lato soggettivo, costituito dalla Giurisprudenza, dall'Interpretazione amministrativa e dalla Dottrina, implica la necessità di dotare la funzione di imposta di 'Variabili etiche' che dovrebbero garantire che la stessa, senza perdere la sua identità, possa evolvere nel tempo mutando solo ciò che risponde al fine di assecondare l'evoluzione, o contrastare l'involuzione, economico-sociale dell'etica che esprime, in un dato momento, il senso comune della collettività organizzata. *'In ciò sta, infatti, la giuridica giustizia del diritto e dunque la giuridica giustizia di una qualunque funzione legale di imposta'*.

Per altro verso, l'evoluzione continua del diritto, pur costituendo necessaria condizione della sua giuridica giustizia (ossia della sua verità), è però minaccia o ragione, se non causa, di incertezza giuridica.

Ciò accade in specie quando la velocità e la dimensione dell'evoluzione e della stratificazione legislativa superano i limiti che dovrebbero garantire che a "tutti" sia agevole acquisire esaustiva e consapevole conoscenza delle norme vigenti in un dato momento e sia facile individuare la norma che regola il proprio caso.

Perciò, un modello di imposta che si proponga di rimanere a lungo in vita deve fissare chiaramente i confini dell'ambito disciplinare di operatività entro il quale i Parlamentari, i Governanti, i Giudici, i Funzionari o gli Studiosi che via via si avvicendano nei rispettivi ruoli possano introdurre o sollecitare modificazioni o integrazioni necessarie o anche solo opportune.

Da questo punto di vista, il modello della 'Imposta liquida' ipotizza di limitare l'ambito di operatività delle scelte e delle responsabilità politiche alle sole leve che, da un lato, possano assicurare il gettito necessario ad appagare le esigenze del tempo e che, dall'altro, possano realizzare fini redistributivi e solidaristici, economici e ambientali etc.

A tal proposito, un modo logico-etico efficiente per individuare il difficile punto di equilibrio tra le due opposte esigenze è garantire la circolarità continua delle 'Funzioni costituzionali' (*'a ciascuno il suo'* e *'da ciascuno il suo'*) agendo normalmente sulle sole aliquote di imposta e intervenendo, ma solo eccezionalmente e marginalmente, sui criteri di determinazione delle basi imponibili.

**5.2.** Tutto ciò significa, almeno in linea di principio, lasciare inalterate le altre parti del testo della 'Funzione legale dell'imposta', siano esse di tipo strutturale o

accessorio, caratteriale o descrittivo, sostanziale o formale.

Dunque, un immobilismo normativo abbastanza forte, in specie nel primo periodo della riforma (cinque/dieci anni), consentirebbe forse di creare le condizioni per mettere a punto il funzionamento efficiente della funzione legale dell'‘Imposta liquida’ e realizzare, allo stesso tempo, un grado di certezza giuridica crescente, o comunque stabile.

Il limite di una sperata e relativa fissità del testo normativo sta tuttavia nella necessità di dover, per forza di cose, metter mano a una modifica quando essa è giustificata da uno stabile e rilevante mutamento della società e/o dell'economia che rendesse necessario l'aggiornamento (*up-grade*) del ‘Modello dell'Imposta liquida’.

Ad esempio, è noto che uno dei problemi più evidenti dalla moderna società italiana sia proprio la progressività con la quale sta purtroppo avvenendo il c.d. calo demografico. D'altro canto, è proprio di oggi la notizia che, anche in ragione di ciò, sarà presto introdotto con decreto delegato l'«assegno unico familiare». Da quanto par di comprendere si tratta di una misura (unificante, sostituiva e migliorativa di precedenti agevolazioni fiscali materia) che i più considerano un'evoluzione “storica” del sistema fiscale.

Questo importante evento invita allora a testare il modo logico-etico del quale si sta qui ragionando.

Recuperati velocemente taluni discorsi formulati recentemente sul tema della fiscalità della famiglia (<sup>xvi</sup>), resta da capire come un evento valoriale di tal genere e portata avrebbe potuto dar vita a una modificazione coerente col ‘Modello dell'Imposta Liquida’ sin qui ipotizzato, senza tuttavia provocare cadute del grado di semplicità e certezza giuridica, senza cioè continuare a proporre il modello di una qualitativamente nuova e quantitativamente ulteriore (almeno in parte) *tax expenditure*.

Applicando al caso l'idea che si proponeva in quel recente contributo (una ‘Imposta liquida sul reddito liquido’), e senza entrare, neppure minimamente, nel noto Problema definitorio della cosa che, prima e a prescindere dal tributo, viene chiamata famiglia, sembra, tuttavia, in un'ottica meramente tributaria, forse nella prospettiva qui delineata di questa ulteriore modifica legislativa non vi sarebbe stata necessità.

Il ‘Valore umano’, che è carattere fondante della famiglia, pare certamente ‘valore della variabile capacità contributiva o, più specificamente, della ‘Funzione costituzionale identificante’ (art. 53) che, di volta in volta, è in grado di individuare l'‘Uno’, l'‘Unità’ e la natura della loro necessaria relazione apofantica.

Del resto, cos'altro, se non il ‘Valore umano’, se non il suo continuo rinnovarsi, potrebbe mantenere in vita e far progredire l'umanità, cioè “tutti” e, con le loro persone, le loro capacità contributive?

Se, dunque, più persone condividono in modo inscindibile quel ‘Valore’ tanto nel vivere quotidiano, quanto nei progetti di vita, e investono affinché quel valore non solo perduri ma si accresca a medio, lungo e lunghissimo raggio, come può non ammettersi ‘*la realtà dell'uno valoriale e dell'unità valoriale, nonché la verità della loro necessaria relazione*’?

Del resto, alla luce delle premesse poste poc'anzi, e come meglio si dirà in parte

normativa, quando verrà approfonditamente esaminato cos'è (e cosa non è) il 'Reddito liquido', anche il 'Valore umano' ha in sé le sue nullità (capacità contributiva nulla), le sue positività (capacità contributiva) e le sue negatività (incapacità contributiva). In definitiva, in coerenza con l'attuale concetto generale di 'Uno tributario' desumibile dalla Costituzione Italiana e dai parametri internazionali, alla luce dell'ipotesi che si sta svolgendo sull'Imposta Liquida, la 'famiglia-tributaria' andrebbe formalmente selezionata in quanto elemento distinto appartenente all'insieme dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito, in quanto 'Uno' (non parte di altri 'Uni' perché indivisibile, ossia divisibile solo per se stesso rispetto alla efficacia unificante di cui è dotata la 'Funzione costituzionale dell'imposta') e in quanto tassabile sull'Unità di capacità contributiva liquida familiare (inscindibile rispetto alla medesima funzione unificante) ad essa 'univocamente' riferibile ex art. 53, comma 1, Cost.

In altre parole, disponendo di una solida struttura logica, dunque di una base e una matrice comune (*id est*: un denominatore davvero comune a "tutti", quale sembra essere la 'Liquidità'), può ben trovare applicazione il principio 'che associa un minor minuendo (meno reddito liquido familiare) a un minor sottraendo (meno detrazioni/agevolazioni fiscali)' e che, dunque può pervenire, in modo più semplice e sicuro, al medesimo risultato cui pare tendere la modifica appena approvata, anche a parità di gettito o di valore politico della scelta redistributiva.

Col modello dell'Imposta Liquida, si può insomma assecondare l'evoluzione della società senza dover introdurre continue ragioni di differenziazione e si può, per addivenire al caso di specie, attenuare il timore di innescare quell'effetto *rebound* che prevedibilmente tornerà a produrre (una volta usciti dalla pandemia) la sin qui evitata, ma più volte sollecitata, significativa riduzione nazionale delle c.d. "tax expenditures", ritenute dai nostri partners europei (sempre prima della pandemia) percentualmente troppo elevate, se poste in relazione con il gettito complessivo delle imposte sul reddito.

---

(<sup>i</sup>) Il presente lavoro, una volta arricchito di alcune parti bibliografiche, sarà destinato all'Opera collettanea che raccoglierà gli Studi in memoria del prof. Francesco Tesoro.

(<sup>ii</sup>) Le parole, i termini, i lemmi, i sintagmi, le espressioni, i simboli, i significanti, le idee, i concetti, le ipotesi, le premesse, le logiche, le tabelle, le formule matematico-giuridiche e altri simili enunciati o discorsi e altri analoghi segni, posti almeno una volta tra 'apicetti', appartengono all'autore in quanto frutti originali della sua attività intellettuale, del suo ingegno, della sua creatività.

(<sup>iii</sup>) VERSIGLIONI M., *Diritto Matematico<sup>mv</sup>. Diritto con verità<sup>mv</sup> e Diritto senza verità<sup>mv</sup>*, Pisa, 2020, *passim*.

(<sup>iv</sup>) VERSIGLIONI M., *Il 'reddito liquido': lineamenti, argomenti ed esperimenti*, in *Riv. dir. trib.*, 2014, 741 ss.; VERSIGLIONI M., *Il 'reddito liquido' come attuale indice di effettiva capacità contributiva*, *Innovazione e diritto*, 2014, 139; VERSIGLIONI M., *La tassazione a partire dal 'reddito liquido'*, in *Il Sole-24ore* del 26 marzo 2015; VERSIGLIONI M., *Il 'Sistema di tassazione sul reddito liquido'*, in *Dialoghi di diritto tributario*, 2016 (ivi anche LUPI R., *Riflessioni sul 'reddito liquido', tra superamento del principio di competenza e garanzia di effettività della ricchezza da assoggettare a tassazione*).

(<sup>v</sup>) ROSS W.D., *The Right and the Good*, Clarendon Press, Oxford, 1930.

(vi) Per un eventuale approfondimento delle distinzioni logiche correnti, nella letteratura, tra ragioni *pro tanto* e ragioni *tutto considerato*, si veda, tra gli altri, CANALE D., *Conflitti pratici. Quando il diritto diventa morale*, Bari-Roma, 2017.

(vii) Altro sarebbe, ovviamente, personalizzare l'imposta basandola sulle cose, sui beni o sulla ricchezza o su altri simili *status* che la persona possiede o di cui la persona ha capacità di disporre. Come si è detto, ciò sarebbe giuridicamente giusto se fosse derivato dalla circolarità continua delle due ragioni costituzionali *a ciascuno il suo e da ciascuno il suo*. Ma quest'aspetto attiene al merito delle scelte politiche e, come tale, è precluso dall'ambito del ragionamento che si sta svolgendo. Resta fermo, tuttavia, che il tema dell'imposizione patrimoniale, se ricondotto al suo corretto alveo costituzionale - non definitivamente ed esclusivamente reale -, appare comunque neutrale rispetto al modello che si ha in animo di disegnare.

(viii) VERSIGLIONI M., *Accertamento con adesione, autotutela e trasparenza fiscale*, 2008, 12 in <https://www.odcec.torino.it/public/convegni/con15681.pdf>

(ix) L' *'Insieme concettuale dei Valori scientifici'* include i 'Temi giuridici scientifici', ossia 'i fatti e i concetti scientificamente determinabili', dunque, fatti e concetti che, in virtù della loro essenza naturalistica o della loro spiegabilità in termini convenzionali, hanno la capacità di assicurare che, nelle singole applicazioni della norma, effettivamente si cristallizzano i valori costituzionali ai quali essa si conforma.

Trattasi di quegli elementi che sono di solito presenti nelle fattispecie tributarie cc.dd. "chiuse" o, se si preferisce, "rigide" e che sono costituiti da fatti e concetti non contaminati dal diritto; per i quali, cioè, l'interpretazione degli enunciati probatori non implica quella di connesse o propedeutiche questioni giuridiche; ovvero da fatti semplici, cioè inartificiali, empiricamente verificabili o costituenti manifestazioni di precedenti leggi o principi, comunemente accettati dalla collettività e idonei a spiegare in modo statisticamente significativo la loro correlazione con altri fatti o concetti secondari. Più in particolare, si intende far riferimento a tutti quei fatti e concetti accertabili mediante ricorso a leggi naturali o a convenzioni univoche generalmente accettate (per lo più spiegabili in termini di causalità necessaria).

Volendo precisare alcuni caratteri qui ritenuti congeniali a tale tipo di fatti e concetti, si può affermare che essi:

- sono tendenzialmente fissi nel tempo, poiché le leggi e le convenzioni che li governano godono di effettività (cioè di riconoscimento) sino a quando non vengano contraddette da nuove scoperte scientifiche, o da sopravvenute revisioni delle predette convenzioni socio-culturali, cioè da vicende che si svolgono in archi temporali così ampi da escludere l'incertezza scaturente dalla mutevolezza dei punti di riferimento del giudizio;
- sono, se considerati in sé stessi, 'puntuali', nel senso che l'approssimazione degli enunciati (enunciati oggetto di prova o di interpretazione ed enunciati probatori o interpretativi) che li riguardano è eventuale e, comunque, umanamente impercettibile, quindi irrilevante per il diritto;
- sono costituiti, in senso figurato, da un nucleo unitario, prossimo all'assoluto, contornato da un finissimo involucro di relatività, praticamente inavvertibile (es.: l'approssimazione millimetrica dell'altezza umana);
- sono oggettivabili (anche) unilateralmente, cioè mediante un processo (accertativo) interiore, nel senso che ogni individuo, prima ed a prescindere da qualunque confronto (diretto) con i suoi simili, sa che, utilizzando corrette tecniche, misure o convenzioni, formulerà, rispetto a tali fatti, i medesimi enunciati (probatori) che chiunque altro, salve le approssimazioni ininfluenti, avrebbe formulato nelle stesse circostanze;
- sono a bassa/nulla controvertibilità, poiché assistiti da un rilevante supporto conoscitivo che rende marginale l'apporto argomentativo/valutativo (il quale rimane comunque essenziale al fine di costituire il 'Fatto di accertamento' e vale a distinguere quest'ultimo dal fatto di 'Mera conoscenza');
- sono oggettivati mediante enunciati (probatori) frutto di un prudente apprezzamento che è manifestazione di scienza;
- sono liquidabili o accertabili mediante la logica formale della conoscenza scientifica.

Il giudizio che riguarda 'Temi scientifici' se è finalizzato a trovare una 'Verità ideale', allora si basa sull'equazione 'verità=identità', se invece è finalizzato a trovare una 'Verità puntuale' allora si basa sull'equazione dogmatica 'verità=corrispondenza'.

Esempi di questi temi sono, in fatto, il numero dei cavalli fiscali di un'autovettura o la superficie di un terreno e, in diritto, i gradi di parentela.

(\*) L' *'Insieme concettuale dei valori etici'* include i c.d. 'Temi giuridici etici', ossia 'i fatti e i concetti eticamente determinabili', dunque, fatti e concetti ontologicamente non idonei ad assicurare puntuali realizzazioni dei valori costituzionali cui la norma da applicare nel concreto s'ispira e si parametra.

La loro selezione, spesso legata alla necessità e all'urgenza, o alla cautela e al sospetto, impone uno iato (tra certezza e giustizia) alle singole attuazioni del diritto ed implica l'affidamento ai 'Fatti di accertamento' o ai 'Fatti di composizione', quindi agli operatori del diritto che ne sono autori, del potere di colmare codesta divaricazione con strumenti, anch'essi di fonte normativa, destinati a fornire sostituti 'Equivalenti' rispetto alla 'Giustizia puntuale'.

Trattasi di quegli elementi, presenti nelle fattispecie tributarie "aperte", o anche "elastiche", costituiti da fatti e concetti contaminati dal diritto; nel senso che gli enunciati che li riguardano non possono essere formulati, e quindi probatoriamente interpretati, senza la prefigurazione di una data soluzione delle connesse e propedeutiche questioni di diritto, oppure da fatti complessi, la cui stessa essenza, in quanto artificiale, cioè frutto di un'ideale composizione di

elementi dell'essere e del dover essere, può solo formare oggetto di una logica protesa alla ricerca di un'ambigua *fictio*. Ci si riferisce, precisamente, a tutti quei fatti o concetti che sono frutto dell'*id quod plerumque accidit* (eticamente inteso, cioè come normale comportamento collettivo né univoco, né scientificamente probabilistico).

Può dirsi, in particolare, che i 'Temi etici':

- sono tendenzialmente mutevoli nel tempo, stante il continuo divenire e modificarsi dei comportamenti ritenuti "normali" nel senso sopra specificato;
- sono in sé stessi 'Intervallari', nel senso che l'approssimazione degli enunciati (enunciati oggetto di prova/interpretazione ed enunciati probatori/interpretativi) che li riguardano è imprescindibile e significativa e, comunque, idonea a modificare il vivere del diritto (della collettività);
- sono figurativamente costituiti da una zona di relatività (opinabilità) confinata tra estremi assoluti (certezze);
- sono oggettivabili (solo) mediante il confronto, cioè mediante un processo spirituale esternato e condiviso, nel senso che ogni individuo, nell'elaborare enunciati (probatori) intorno ad essi, deve necessariamente porsi in sintonia con la collettività che lo circonda, non potendo egli conoscere la verità senza una conferma;
- sono ad alta/infinita controvertibilità, poiché sono accertabili ovvero componibili mediante una scelta argomentativa/valutativa che, qualora utilizzi anche Fatti di mera conoscenza', è in ogni caso assorbente rispetto a questi ultimi;
- sono oggettivati mediante enunciati (probatori/interpretativi) frutto di un prudente apprezzamento che è espressione di discrezionalità o di volontà;
- sono accertabili o componibili mediante la logica (informale) della controversia.

Il giudizio che riguarda Temi etici, se è finalizzato a realizzare un 'Equivalente intervallare' della 'verità puntuale', si basa sulle equazioni dogmatiche 'verità = coerenza' o 'verità = correttezza procedurale'; se invece il giudizio di cui sono oggetto è volto a realizzare la composizione, il superamento dell'incertezza si basa sull'equazione dogmatica 'verità = consenso' o, in caso di dissenso, sull'altra equazione 'verità=equità etica'.

Esempi di questi temi, nel primo caso (quello dei 'Temi etici accertabili'), sono, in fatto, il valore di un bene o di una sanzione che la legge fissa tra un minimo ed un massimo, in diritto, la perdita della qualifica della non commercialità da parte di un ente non commerciale etc.; nel secondo caso (quello dei 'Temi etici componibili'), invece, sono qualificabili come esempi, in fatto/diritto, il valore venale, la grave incongruenza, l'abitualità.

(<sup>xi</sup>) L' 'Operatore logico della Funzione costituzionale dell'imposta (*f*)' collega ai Valori di cui sopra il soggetto giuridico ('Uno'), dovendo sempre distinguere, sia nell'ottica tributaria 'chi?' (soggetto passivo in senso stretto o contribuente) giustificati costituzionalmente la legge che individua gli 'uni' tenuti a concorrere alle pubbliche spese rispetto agli altri che non lo sono, sia nell'ottica comune 'chi?' (soggetto passivo in senso lato: contribuente o sostituto o responsabile) debba rispondere, da sé o solidamente con altri, dell'adempimento del tributo, proprio o altrui.

A tal proposito, si nota che l'art. 53 della Costituzione è 'Scientifico' nella parte soggettiva («tutti» - «loro») ed è Etico in quella oggettiva («capacità contributiva»). Perciò, rispetto al soggetto, tale disposizione priva il legislatore di libertà e di 'Indisponibilità intervallari' (la c.d. discrezionalità) e gli assegna una 'Indisponibilità puntuale' che lo vincola a introdurre tributi la cui obbligazione di imposta sorga 'solo in capo all'uno al quale sia univocamente riferibile una unità dell'indice di capacità contributiva che giustifica l'imposta'.

Tra ciascun 'Uno' appartenente all'insieme 'tutti i contribuenti' e ciascuna 'Unità' dell'indice di capacità contributiva appartenente all'insieme 'Loro capacità contributive' deve sussistere un nesso univoco.

E' questo il solo nesso idoneo a realizzare la logica solidale e di pari trattamento sostanziale dal lato genetico passivo ('...da ciascuno il suo...') che caratterizza l'imposta e che costituisce la 'Ragione di divisibilità' (ossia, la 'Funzione costituzionale di divisione') degli 'Uni' (tassabili) dagli 'Altri' (non tassabili).

Gli 'Uni sostanziali' in senso genetico sono dunque entità della variabile (dipendente) «tutti», determinate (o determinabili) univocamente in dipendenza di entità (unità) previamente attribuite, dallo stesso legislatore, alla variabile (indipendente) loro capacità contributive. E' l'attitudine a dipendere, geneticamente e morfologicamente, dal se e dal modo con il quale certi fatti predeterminati dalla legge possano realizzarsi e si realizzino effettivamente a rendere possibile, in base alla predetta 'Funzione costituzionale', l'entrata nel concetto «tutti» di taluni uni o l'uscita da quel medesimo concetto di altri uni, e viceversa; entrata o uscita che possono avvenire anche per morte, fusione, scissione o liquidazione di uni preesistenti.

Così, non sono 'Uni sostanziali' quei soggetti, tenuti personalmente a rispondere dell'obbligazione di imposta con tutto il proprio patrimonio, nei cui confronti non si realizza, tuttavia, la corrispondenza («tutti» e «loro») prescritta dall'art. 53; essi acquistano la qualità di soggetti passivi non già in dipendenza di una unità dell'indice di capacità contributiva propria (ossia, loro univocamente riferibile,) ma in relazione ad una unità dell'indice di capacità contributiva altrui (ossia, univocamente riferibile ad altri). Il loro coinvolgimento strumentale nell'attuazione del tributo altrui fa di questi soggetti 'Uni strumentali' all'attuazione del tributo degli 'Uni sostanziali'. Questa è la logica delle disposizioni che, nel rispetto dell'art. 53, positivizzano la differenza tra la capacità giuridica tributaria, funzionale alla doverosità di concorrere alle pubbliche spese in ragione della propria capacità contributiva e la capacità giuridica comune (civile e tributaria), funzionale al dovere di adempiere l'obbligazione di imposta, propria o altrui. La prima è materia scientificamente riservata all'ordinamento e indisponibile ai singoli, la seconda no. Purché, tuttavia, quest'ultima sia correttamente intesa: ossia, purché, secondo un'interpretazione in chiave logica, non si realizzi alcuno spostamento di 'Unità dell'indice di

capacità contributiva a 'Uni' diversi da quelli ai quali quelle 'Unità' sono 'costituzionalmente riferibili in modo univoco' e dunque purché, in chiave normativa, la rivalsa degli 'Uni strumentali nei confronti degli Uni sostanziali si determini secondo i criteri (quali-quantitativi di univoca riferibilità soggettiva) stabiliti da norme sostanziali coerenti con l'art. 53. Se poi la rivalsa si estingue per confusione dovuta a successione, allora si realizza un'altra tipologia di soggetto, l' 'Uno sostanziale in senso adempitivo' ('Successore'), diverso sia dall' 'Uno sostanziale in senso genetico' (contribuente), sia dall' 'Uno strumentale (sostituto o responsabile).

Se la 'Ragione di divisibilità (del «tutti») è la 'Funzione' (o ratio) implicante l'univocità del collegamento tra una 'Unità dell'indice di capacità contributiva' ed un 'Uno del «tutti» e se esiste, in subordine, la divisibilità all'infinito (centesimi di euro a parte!) della capacità contributiva (*rectius*: della base imponibile) in base a tale ratio, allora in ambito fiscale non risulta logicamente ammissibile la c.d. «fattispecie unitaria soggettivamente complessa». In effetti, una qualunque fattispecie d'imposta deve essere caratterizzata, sul piano genetico, da 'Uni titolarità' (*rectius*: da 'Uni-riferibilità') o da 'Soggettività semplice' (*rectius*: da 'Uni-soggettività'), essa logicamente implicando la previa divisione da parte del legislatore (in attuazione concreta della Costituzione) della capacità contributiva in parti unitarie e semplici univocamente riferibili ad uni del «tutti» singolarmente individuate o individuabili.

Se, ad esempio, si ipotizzasse una legge che correlasse l'imposta ad una unità dell'indice di capacità contributiva plasmata (ossia divisa o unita) dal legislatore in modo tale che la stessa unità non possa essere univocamente riferibile a ciascuno di più contitolari di essa (in ragione delle loro rispettive quote di titolarità civilistica), ebbene, tale legge sarebbe costituzionalmente legittima solo se comprendesse il nuovo soggetto (collegabile in modo univoco all'unità così plasmata dal legislatore) nel «tutti» astratto e al contempo escludesse dal «tutti» astratto, per quella stessa unità di capacità contributiva, i singoli contitolari (con la conseguenza che, sul piano genetico - sostanziale, la contitolarità, civilisticamente intesa, non avrebbe alcun rilievo in ambito tributario).

In effetti, la 'Logica scientifica' che spiega il profilo soggettivo dell'art. 53 della Costituzione è, così come è in *rerum natura*, di 'Tipo digitale': '...o è esatto o non è possibile...'. La soggettività (ossia, la 'Giuridica indivisibilità in altri Uni tributari') non ammette 'Resti'; a meno che, nel concreto, non sorga controversia proprio sulla determinazione del Chi? o a meno che tale determinazione non sia temporalmente sospesa (come sovente accade nella successione nel debito altrui), essendo la soggettività *ex lege* determinabile (e non determinata) perché subordinata al verificarsi di eventi futuri, aleatori e/o incerti.

(<sup>xii</sup>)VERSIGLIONI M., *Diritto Matematico<sup>mv</sup>. Diritto con verità<sup>mv</sup> e Diritto senza verità<sup>mv</sup>*, Pisa, 2020, *passim*.

(<sup>xiii</sup>) In base a quanto consta, l'origine dell'idea di una liquidazione delle imposte sul reddito fatta a livello mensile o trimestrale, o comunque a prescindere dal periodo di imposta, e collegata alla introduzione della tassazione per cassa del reddito di impresa è in VERSIGLIONI M., *Il reddito liquido: lineamenti, argomenti ed esperimenti*, in *Riv. dir. trib.*, 2014, pag. 757, nota 28.

(<sup>xiv</sup>)VERSIGLIONI M., *Prova e studi di settore*, Milano, 2007, *passim*.

(<sup>xv</sup>)VERSIGLIONI M., 'Liquinomics' e Iva a doppia aliquota'. *Un discorso sulla «creazione di valore»*, in *RDT Telematica*, 2020, *passim*.

(<sup>xvi</sup>)VERSIGLIONI M., 'Liquinomics', *cit.*, 7 ss.